

# Assicurazione danni per la persona durante i viaggi

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Redion Italy Insurance S.p.A. - iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00108, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993

Prodotto: "VIAGGI EUROPA - Mod. 22146"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni per la persona durante i viaggi per motivi turistici, o di studio, o per lo svolgimento di attività professionali non pericolose.



## Che cosa è assicurato?

✓ **Garanzia Assistenza**  
Prestazioni di Assistenza in viaggio con massimali illimitati in caso di malattia e/o infortunio anche conseguenti ad atti di terrorismo  
Consulenza medica, Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia, Segnalazione di un medico specialista all'estero, Rientro Sanitario, Trasferimento verso un centro ospedaliero attrezzato, Rientro con un compagno di viaggio, Rientro degli altri assicurati, Viaggio di un familiare, Accompagnamento dei minori, Rientro dell'assicurato convalescente, Prolungamento del soggiorno (prestazione non operante in caso di Covid-19), Proseguimento del viaggio, Interprete a disposizione all'estero, Anticipo spese di prima necessità, Rientro anticipato, Anticipo cauzione penale, Segnalazione legale all'estero, Spese telefoniche, My Clinic, Infoline Viaggiare Sicuri  
Prestazioni di Assistenza ai familiari a casa in Italia: Consulenza medica e Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia.

✓ **Garanzia Spese mediche**  
Se mentre sei in viaggio, hai una malattia e/o subisci un infortunio, Redion prende a carico le Spese mediche farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, sostenute nel luogo del sinistro, nel periodo di durata della Polizza.  
Redion paga le spese al posto tuo se per la Struttura Organizzativa ci sono le condizioni tecnico-pratiche per procedere. Se questo non è possibile Redion rimborsa tali spese alle stesse condizioni, senza applicare la franchigia.  
Redion prende a carico o rimborsa le spese mediche per Assicurato e per sinistro fino al massimale, che potrai scegliere all'acquisto della polizza, di Euro 50.000,00 per Viaggi con destinazione Europa escluso UK (Regno Unito) ed Euro 100.000, 00 per viaggi con destinazione Europa e UK (Regno Unito).  
Se sei stato ricoverato  
- fino alle tue dimissioni dall'Istituto di Cura,  
oppure  
- fino a quando i medici di Redion ritengono che tu possa tornare in Italia.  
Redion prende a carico o rimborsa le spese che ti ha autorizzato e che sostieni fino ad un massimo di 120 giorni complessivi di ricovero.  
Nei massimali sono comprese le seguenti spese:

- le spese per trasportarti in Italia o all'estero dal luogo del sinistro fino all'Istituto di cura ritenuto idoneo fino all'importo di Euro 2.000,00 per Assicurato. Il rimborso del trasporto è garantito solo nel caso in cui venga attivata la garanzia Spese Mediche e per qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile.
- le spese per cure dentarie urgenti e non rimandabili necessarie in seguito a malattia improvvisa che si è verificata in viaggio con il limite di Euro 100,00 per assicurato;
- solo in caso di infortunio, le spese per riparazioni di protesi fino al limite di Euro 100,00 per assicurato
- solo caso di infortunio le spese per le cure che ricevi quando rientri alla tua residenza, nei 45 giorni dopo l'infortunio e fino al massimale di Euro 500,00.
- fino al massimo di Euro 500,00 in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano, per sinistri avvenuti entro il periodo di decorrenza e durata della polizza e durante lo spostamento verso la destinazione del tuo viaggio.

All'estero puoi pagare le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche in contanti fino a Euro 1.000,00.

Attenzione!

Questa garanzia prevede una Franchigia.

- Garanzia Covid Protection (Opzionale)
- Garanzia Bagaglio (Opzionale)
- Garanzia Infortuni in viaggio (Opzionale)
- Garanzia Assistenza On the Road (Opzionale)



## Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati i viaggi: di lavoro per svolgere attività che prevedono uso di mine, armi e sostanze pericolose; per svolgere sport professionali/estremi e partecipare a gare/competizioni/allenamenti; che fai allo scopo di effettuare: visite, controlli, ricoveri, interventi chirurgici; nei paesi in stato di belligeranza.
- ✗ Sono esclusi i sinistri provocati da: dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie; da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie) e di vandalismo.
- ✗ Tutte le prestazioni/garanzie operano nei limiti e secondo le indicazioni riportate al punto "Che cosa è Assicurato". Tutto ciò che non viene indicato al punto "Che cosa è Assicurato". non è coperto.
- ✗ Per la Garanzia Assistenza e Garanzia Spese Mediche sono inoltre esclusi i sinistri dovuti a: tentato suicidio o suicidio; gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze; malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; malattie croniche solo per Assicurati con età superiore ai 70 anni; infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio; malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni e derivanti dal virus dell'HIV; sport professionali, comunque non dilettantistici (comprese gare, prove ed allenamenti); guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendio ed assimilabili, sport aerei in genere, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), trekking oltre i 4.500 m, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; espianto e/o trapianto di organi, escludendosi in ogni caso qualunque viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a visite e/o trattamenti medico-chirurgici; tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, esplosivi, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare; di gare e/o competizioni anche podistiche a cui partecipi facendo attività estreme e atti di temerarietà. epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità ad eccezione di Covid-19; conseguenze indirette dell'epidemia/pandemia da Covid 19.
- ✗ Sono inoltre esclusi i seguenti casi: il mancato rispetto delle ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo/dei paesi ospitanti o dei paesi di origine; le conseguenze dovute o riconducibili a quarantene o misure restrittive della libertà di movimento decise dalle autorità competenti che isolino il Comune/zone territoriali più estese in cui ti trovi durante il Viaggio.
- ✗ Non sono assicurate le spese dovute o riconducibili/conseguenti a quarantena o ad altre misure restrittive della libertà di movimento, decise dalle competenti Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per Autorità locali qualsiasi autorità competente del Paese di origine o di qualsiasi Paese dove hai pianificato il tuo Viaggio o attraverso il quale stai transitando per raggiungere la tua destinazione.
- ✗ Per la Garanzia Spese Mediche sono inoltre escluse: le spese che fai senza contattare direttamente o con l'aiuto di altre persone, la Struttura Organizzativa. Fatta eccezione per i casi in cui per gravi motivi documentabili non riesci a contattare la Struttura Organizzativa; le spese che fai per curare o eliminare difetti fisici o malformazioni che hai dalla nascita, per applicazioni di carattere estetico (per esempio: protesi), per cure infermieristiche in più rispetto a quelle ricevute nell'Istituto di cura dove sei ricoverato in seguito al sinistro, per cure fisioterapiche, termali, dimagranti; le spese che fai per cure intraprese in seguito alla manifestazione di una malattia prima dell'inizio del viaggio (a titolo di esempio: la medicazione di una ferita, l'acquisto di farmaci necessari per la cura dei sintomi o la guarigione...), le spese che fai per comprare o riparare occhiali, lenti a contatto; le spese che fai per comprare apparecchi ortopedici e/o protesici; le spese per cure dentarie non urgenti; le spese che fai per le visite di controllo in Italia dopo aver avuto una malattia iniziata durante il viaggio; tutte le spese che fai per i trasporti e/o i tuoi trasferimenti da e per il tuo alloggio durante il viaggio; le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche se spendi in contanti più di Euro 1.000,00; i viaggi effettuati contro parere medico o con lo scopo di andare a curare una patologia che si era manifestata prima della partenza.



## Ci sono limiti di copertura?

### ! EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA (valido per tutte le Garanzie)

Redion Italy Insurance S.p.A. non è tenuta a:

- fornire la copertura assicurativa,
- pagare i sinistri

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.

Verifica in ogni caso l'elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link:

<https://www.redion.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

**Se sei una "United States Person"** e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare a Redion Italy Insurance S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Redion Italy Insurance S.p.A. non può fornire la copertura assicurativa.

- ! Limitazioni di viaggio

Non sei coperto se viaggi in un Paese, una regione o area geografica per la quale l'autorità governativa competente nel tuo Paese di residenza o nel Paese di destinazione o ospitante ha sconsigliato di recarsi o comunque di risiedere, anche temporaneamente.

! Soggiorno continuato all'estero

Puoi soggiornare all'estero al massimo per 60 giorni consecutivi nel corso di validità della presente Polizza. Non sarai assicurato per i sinistri che ti accadono dopo i 60 giorni.

! Limiti di sottoscrizione

Non puoi comprare questa polizza da Redion se: devi assicurare un viaggio già iniziato alla data di decorrenza della Polizza; vuoi prolungare il viaggio che hai già assicurato con un'altra polizza di Redion o altra Compagnia; vuoi aumentare i massimali e le garanzie previste in polizza. Inoltre, non puoi acquistare la polizza indicando come destinazione un gruppo di paesi che non comprende tutti quelli che sono tappe del tuo viaggio. Per tappe si intendono anche quelle in cui soggiorni per brevi periodi purché non siano scale. Se non rispetti questi limiti la tua polizza non è valida.

! Limite catastrofale

Se sei coinvolto in un atto di terrorismo che interessa anche altri assicurati di Redion, Redion per le garanzie 1. Assistenza, 2. Spese mediche, 3. Infortuni in viaggio, complessivamente e per tutti i suoi assicurati coinvolti, garantisce un massimale di 10 milioni di Euro per Evento Catastrofale.

Se i massimali sopra indicati non sono sufficienti per pagare tutti gli assicurati coinvolti, Redion S.A. riduce i rimborsi/indennizzi/prestazioni di ogni singolo assicurato tenendo conto dei massimali indicati nelle loro polizze. Per gli assicurati con massimale illimitato, Redion riduce i rimborsi tenendo come massimale di riferimento 1 milione di Euro. La somma complessiva dei costi non può superare il massimale previsto.

! Per la Garanzia Assistenza

- se hai più di 70 anni di età l'assicurazione non ti copre in caso di malattie croniche.

- le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo;

- Redion non dovrà risarcire i danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

- Redion non ti fornisce le prestazioni di assistenza nei Paesi:

- coinvolti in conflitti armati, dichiarati o di fatto;
- di cui è stata data pubblica notizia dello stato di belligeranza;
- indicati nel sito ufficiale [redion.it/paesi-in-stato-di-belligeranza](http://redion.it/paesi-in-stato-di-belligeranza), con un grado di pericolosità molto alto (Very High);
- nei quali le autorità locali o internazionali impediscono l'intervento, anche in assenza di rischio bellico.

! Per la Garanzia Spese Mediche:

- se hai più di 70 anni di età l'assicurazione non ti copre in caso di malattie croniche.

- Franchigia: Euro 50,00. La Franchigia è applicata alle sole spese sostenute senza ricovero e senza presa a carico.



## Dove vale la copertura?

✓ Per tutte le garanzie si intendono tutti i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni e le garanzie vengono fornite, ad eccezione:

- dell'eventuale diversa operatività indicata nelle Singole Sezioni,
- delle esclusioni indicate nelle Singole Sezioni,
- di quanto diversamente riportato al punto **"Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa"**.

Si dividono in due gruppi: A) EUROPA ad esclusione di UK (Regno Unito): Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Kosovo, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. Solo per i sinistri avvenuti in itinere Italia, Repubblica di San Marino, Città Stato del Vaticano. B) UK (Regno Unito).

L'estensione territoriale verrà indicata sul Modulo di Polizza.

✓ Le prestazioni di **Assistenza ai familiari a casa in Italia** sono valide per i sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano.

✓ Le prestazioni della **Garanzia Assistenza on the road** vale nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, UK (Regno Unito), Ungheria. Solo per i sinistri avvenuti in itinere Italia, Repubblica di San Marino, Città Stato del Vaticano.



## Che obblighi ho?

**Quando sottoscrivi il contratto:** hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete.

Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico. Non puoi sottoscrivere altre polizze come questa con Redion per elevare i massimali; non puoi sottoscrivere questa polizza se devi assicurare un viaggio già iniziato alla data di decorrenza della Polizza; non puoi sottoscrivere questa polizza se vuoi prolungare il viaggio che hai già assicurato con un'altra polizza di Redion o altra Compagnia, non puoi sottoscrivere questa polizza indicando un'estensione territoriale che non comprenda tutte le tappe del tuo viaggio.

**In corso di contratto:** hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

**In caso di Sinistro:** hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Redion Italy Insurance S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



## Quando e come devo pagare?

Alla sottoscrizione della polizza devi pagare interamente il premio dovuto. Il premio è comprensivo delle imposte.

I mezzi di pagamento ammessi sono:

**Per acquisto tramite canale telefonico della Compagnia:** Carta di credito: Bonifico bancario; Apple Pay; Google Pay; Scalapay; Vaglia postale; bollettino di conto corrente postale. Tale mezzo di pagamento è ammesso dalla Compagnia solo per il rinnovo delle Polizze; altri eventuali mezzi di pagamento (se presenti) che ti verranno comunicati dalla Compagnia in fase di acquisto della Polizza.

**Per acquisto tramite sito internet della Compagnia (laddove previsto):** Carta di credito; PayPal; Bonifico bancario; Amazon Pay; Apple Pay; Google Pay; Satispay; Scalapay; altri eventuali mezzi di pagamento (se presenti) che ti verranno comunicati dalla Compagnia in fase di acquisto della Polizza.

**Per acquisto tramite Intermediario (laddove previsto):** accrediti diretti sul conto corrente bancario intestato all'intermediario autorizzato da Redion Italy Insurance S.p.A. all'incasso dei premi, mediante bonifico bancario; assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati all'intermediario autorizzato da Redion Italy Insurance S.p.A. all'incasso dei premi; contanti. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00; sistema POS o Carta di Credito verso l'intermediario (ove l'intermediario lo consenta); altri eventuali mezzi di pagamento (se presenti) che ti verranno comunicati in fase di acquisto della Polizza.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre e termina alle ore e nelle date indicate sul modulo di polizza.

**PROLUNGAMENTO DELLA POLIZZA:** Se tu o un tuo familiare o il tuo compagno di viaggio, risultate positivi a Covid-19 o in seguito ad una malattia, non potete rientrare nella data indicata sul Modulo di Polizza, Redion considererà operanti le Garanzie Assistenza e Spese Mediche per ulteriori 15 giorni. Il prolungamento della Polizza è valido anche per la persona che si ferma con te purché anche lui assicurato.

La Garanzia Covid Protection prevede le seguenti decorrenze e durate:

- Il Prolungamento Soggiorno per Covid-19 decorre dalla data di inizio del viaggio e termina entro 15 giorni dalla fine dello stesso.
- Il Rimborso tampone positivo decorre dalla data di fine del tuo viaggio indicata sul Modulo di Polizza e termina entro 24 ore dalla stessa.



## Come posso disdire la polizza?

### **Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza (dove applicabile)**

Se la tua Polizza ha una durata pari o superiore a un mese e l'hai comprata interamente a distanza, puoi esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Se l'hai comprata tramite call center di Redion, devi inviare a Redion stessa una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC. Se l'hai comprata tramite sito internet di Redion, puoi esercitare il diritto di ripensamento tramite l'apposito tasto di recesso che trovi sul suo sito internet. In alternativa, puoi inviare a Redion una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC. Se comunichi che vuoi ripensarci, la Polizza è annullata e hai diritto al rimborso del premio pagato, escluse le imposte se sono già state versate. Non puoi esercitare il diritto di ripensamento se, entro i 14 giorni dalla conclusione del contratto hai denunciato un Sinistro.

**Assicurazione Danni per la persona durante il viaggio**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**  
**(DIP aggiuntivo Danni)**



**Prodotto: "VIAGGI EUROPA - Mod. 22146"**  
**Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.10.2026**

**Scopo**

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Società**

**Redion Italy Insurance S.p.A.**, Via del Mulino, n.4 – 20057 Assago (MI) - tel. 02.58.38.41 - <https://www.redion.it> - e-mail: [servizio.clienti.it@redion.com](mailto:servizio.clienti.it@redion.com) - pec: [redioninsurance@pec.redion.it](mailto:redioninsurance@pec.redion.it).

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al 31/12/2025, il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad Euro 117.255.978 ed il risultato economico del periodo ammonta ad Euro 21.968.125. L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 159,6% come riportato nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.redion.it/azienda/bilancio>, dove sarà possibile consultare i successivi aggiornamenti relativi alla situazione patrimoniale.

Al contratto si applica la legge Italiana.

**Prodotto**



**Che cosa è assicurato?**

• **Garanzia Covid Protection (Opzionale)**

1. **PROLUNGAMENTO SOGGIORNO PER COVID-19**

Redion rimborsa le spese di vitto e alloggio per il prolungamento del soggiorno non superiore a 15 giorni e con un massimo di Euro 1.500,00 a persona. In caso di locazione, occupata da più assicurati con la presente polizza, il massimale per l'intera locazione non potrà essere superiore ad Euro 3.000,00.

2. **RIMBORSO TAMPONE POSITIVO**

Se entro 24 ore dalla fine del tuo Viaggio, al rientro alla residenza effettui un tampone per Covid-19, e questo risulta positivo, Redion ti rimborsa il costo del tampone.

• **Garanzia Bagaglio (Opzionale)**

1. **BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI**

Sono assicurati: i danni materiali e diretti al tuo bagaglio, compresi gli abiti che indossavi quando sei partito, causati da: furto, furto con scasso, scippo, rapina, incendio; e, in solo caso di consegna ad un vettore, anche perdita, smarrimento e danneggiamento del solo bagaglio consegnato. Il massimale è di Euro 1.000,00 per la versione BASE e di Euro 2.500,00 per la versione TOP; le spese per il rifacimento di Carta d'Identità, passaporto e patente in caso di furto, rapina, scippo, o smarrimento degli stessi, fino a Euro 50,00; la ritardata consegna del bagaglio da parte del vettore all'aeroporto di destinazione del viaggio di andata, con più di 12 ore di ritardo relativamente a voli confermati fino ad Euro 100,00; al massimo Euro 175,00 per la versione "Base" ed Euro 300,00 per la versione "Top" per ogni oggetto, comprese borse valigie e zaini; fino al 50%, per apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto; fino al 30%, per cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi, solo se indossati o consegnati in deposito in albergo. Attenzione! Questa garanzia prevede uno Scoperto.

2. **SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO CONSEGNATO AD UN VETTORE** Euro 250,00 solo in caso di smarrimento del bagaglio da parte del vettore stesso.

3. **RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO** se il vettore ti consegna il bagaglio con più di 12 ore di ritardo fino ad un importo massimo di Euro 100,00 e solo per ritardi di consegna all'aeroporto di destinazione del viaggio di andata.

- Garanzia Infortuni in Viaggio (Opzionale)**  
 Redion garantisce gli infortuni che ti possono capitare durante il viaggio e che possono causare una invalidità permanente o la morte quando svolgi attività che non abbiano carattere professionale.  
 Il massimale ed il periodo per cui sei garantito sono indicati nel Modulo di Polizza.  
 Sono compresi in garanzia anche gli infortuni causati da: uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti; asfissia non di origine morbosa; avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; annegamento; folgorazione; assideramento o congelamento; colpi di sole, di calore o di freddo; infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti; infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno; imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.  
 Sono anche coperti i seguenti casi: MORTE PRESUNTA; RISCHIO VOLO La somma dei capitali assicurati da questa Polizza e da altre polizze infortuni di Redion da te sottoscritte non potrà superare i limiti di Euro 500.000,00 per persona e Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile; INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE; SPORT PERICOLOSI; SPESE DI RICERCA E SALVATAGGIO nel limite entro il limite del massimale di Euro 25.000,00 per sinistro e periodo di durata della Polizza.
- Garanzia Assistenza on the Road (Opzionale)** copre i sinistri occorsi a seguito di guasto o incidente al tuo veicolo, se il sinistro si verifica in Viaggio in località distanti più di 50 km dal Comune in cui risiedi: In caso di autoveicolo, motoveicolo, camper, rimorchio il **Soccorso Stradale; depannage** (prestazione non valida per le biciclette) per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere con spese a carico di Redion purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo.; **autovettura in sostituzione** fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento o se la bicicletta che stai usando per il tuo Viaggio non è più utilizzabile, e comunque per un massimo di 5 giorni; **spese d'albergo** fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 600,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte; **rientro o proseguimento del viaggio** in caso di guasto, incidente, incendio o furto parziale per i quali deve rimanere fermo in officina per più di 36 ore, o se la bicicletta che stai usando per il tuo Viaggio non è più utilizzabile o in caso di furto o rapina, con i seguenti costi a carico di Redion: il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 400,00; il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni; il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, fino ad un massimo di Euro 150,00 complessive per sinistro; **recupero del veicolo** riparato fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all'estero; **SOS incidente**.



#### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

- Garanzia Covid Protection (Opzionale)**
  - Sono inoltre esclusi i sinistri dovuti a: epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità ad eccezione di Covid-19; conseguenze indirette dell'epidemia/pandemia da Covid 19; il mancato rispetto delle ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo/dei paesi ospitanti o dei paesi di origine.
  - Sono inoltre esclusi i seguenti casi: il prolungamento volontario del viaggio da parte dell'assicurato per scelte personali; gli eventi per i quali deve intervenire direttamente il tour operator nel rispetto degli obblighi derivanti da quanto stabilito nel codice del turismo; le conseguenze dovute o riconducibili a quarantene o misure restrittive della libertà di movimento decise dalle autorità competenti che isolino il Comune/zone territoriali più estese in cui ti trovi durante il Viaggio.
  - Non sono assicurate le spese dovute o riconducibili/conseguenti a quarantena o ad altre misure restrittive della libertà di movimento, decise dalle competenti Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per Autorità locali qualsiasi autorità competente del Paese di origine o di qualsiasi Paese dove hai pianificato il tuo Viaggio o attraverso il quale stai transitando per raggiungere la tua destinazione.
- Garanzia Bagaglio (Opzionale)**  
 "Bagaglio ed effetti personali"
  - sono inoltre esclusi i sinistri: verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata; per furto del bagaglio a bordo del veicolo; provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo; dovuti a dimenticanza, incuria o smarrimento da parte tua.
  - Redion non ti indennizza: Il denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida; i beni diversi da capi di abbigliamento che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo; gli accessori fissi e di servizio del veicolo che stai usando (compresa autoradio o riproduttore, estraibili). per la sola versione Base i telefoni cellulari, i lettori MP3, i personal computer, i tablets, i passeggini, le carrozzine e l'attrezzatura sportiva imbarcata ad hoc.
  - "Spese per ritardata consegna del bagaglio"
  - Redion non ti paga: il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della tua città di residenza; le spese che sostieni dopo il ricevimento del bagaglio.
- Garanzia Infortuni in Viaggio (Opzionale)**
  - sono inoltre esclusi gli infortuni causati: dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo quanto previsto al precedente punto "Rischio volo" dell'art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" lettera D; da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze; da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati; da guerra, lotta armata o insurrezione anche in aree geografiche limitate, salvo quanto previsto al punto "Infortuni causati da guerra e insurrezione" dell'art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" lettera D;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica: di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore; dello sport del paracadutismo; di sport che sono per te attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; di gare/competizioni che comportano attività estreme e atti di temerarietà comprese le gare podistiche; tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, esplosivi, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.</li> <li>- "Rimborso Spese di Ricerca e Salvataggio" sono inoltre esclusi: gli infortuni che subisci durante la pratica di sport quali: alpinismo e/o sport in genere al di sopra dei 4.500 metri, speleologia; tutti i casi in cui, a giudizio delle Autorità intervenute, tu fossi stato in grado di metterti in salvo da solo; partecipazione a qualsiasi gara competizione, evento o prova di resistenza, anche a carattere ludico e ricreativo, che comporti privazione di sonno, vigilanza mentale, attività fisica per un periodo uguale o superiore alle 12 ore consecutive o che sia effettuata in condizioni estreme; inosservanza cosciente di norme ufficiali; partecipazione a spedizioni, prove di tempo e/o tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo (anche non esclusivo) di esplorazione scientifica o militare; malattia improvvisa, malattia cronica e preesistente.</li> <li>• <b>Garanzia Assistenza on the Road (Opzionale)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono esclusi i sinistri dovuti a : non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.</li> </ul> </li> </ul> <p>Inoltre, per le singole prestazioni valgono le seguenti esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SOCCORSO STRADALE E DEPANNAGE</b> Sono escluse dalla prestazione: le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione; le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo; le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).</li> <li>- <b>AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE</b> Sono escluse dalla prestazione: i casi di immobilizzo del rimorchio; i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione; l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.</li> <li>- <b>RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO</b> Sono escluse dalla prestazione: le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie; le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione; l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Ci sono limiti di copertura?

- **Garanzia Bagaglio (Opzionale)**
  - Redion applica uno scoperto del 50% se ti rubano il veicolo in cui avevi messo il tuo bagaglio o ti rubano le cose che hai messo nella tenda. Devi però essere in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.
- **Garanzia Infortuni in Viaggio (Opzionale)**
  - Limiti di età: non puoi essere assicurato se hai più di 70 anni.
  - **FRANCHIGIA ASSOLUTA SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE**  
Il pagamento dell'indennità per Invalidità Permanente verrà determinata applicando una franchigia del 5%. Redion non ti pagherà nessuna indennità se l'Invalidità Permanente è di grado uguale o minore al 5% della Totale. Se l'invalidità permanente è di grado superiore al 5% della totale, ti verrà pagato l'indennizzo solo per la parte eccedente. In caso di invalidità permanente superiore al 20% della totale, l'indennità verrà pagata integralmente senza nessuna franchigia.
- **Garanzia Assistenza on the Road (Opzionale)**
  - Le prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo;
  - Redion non dovrà risarcire i danni:
    - causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,
    - conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.redion.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a tutti coloro che per vacanza e lavoro si spostano in Europa o UK per periodi non superiori a 60gg consecutivi e hanno l'esigenza di sentirsi protetti in caso di qualsiasi inconveniente.  
 Il prodotto contiene le seguenti garanzie incluse in polizza:  
 Assistenza alla persona – assistenza i familiari rimasti a casa e My Clinic  
 Rimborso spese mediche in viaggio  
 E' possibile poi acquistare i seguenti pacchetti integrativi:

- COVID PROTECTION
- BAGAGLIO
- INFORTUNI IN VIAGGIO
- ON THE ROAD



#### Quali costi devo sostenere?

**costi di intermediazione:** la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al **22,09%**

#### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>                                                                                                            | <p>Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, includendo una descrizione dettagliata degli eventi, il numero della polizza o del sinistro in questione e qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare il contraente o l'assicurato (come codice fiscale, nome, cognome, contatti, ecc.), scrivendo a Redion Italy Insurance S.p.A. - c.a. Ufficio Reclami a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Posta: Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI);</li> <li>Fax: 02.58.47.71.28</li> <li>Pec: <a href="mailto:reclami@pec.redion.it">reclami@pec.redion.it</a> (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC)</li> <li>E-mail: <a href="mailto:ufficio.reclami.it@redion.it">ufficio.reclami.it@redion.it</a>.</li> </ul> <p>Redion Italy Insurance S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>All'IVASS</b>                                                                                                                            | <p>Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Redion Italy Insurance S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Redion.</p> <p>nel reclamo devi indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul> <p>Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b> , è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Arbitro Assicurativo</b>                                                                                                                 | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mediazione</b>                                                                                                                           | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9 /8/2013, n. 98).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                                                               | Tramite richiesta del tuo avvocato a Redion Italy Insurance S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                                                                          | <p><b>Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</b><br/>         In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo <a href="mailto:sinistri@pec.redion.it">sinistri@pec.redion.it</a>.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p> <p><b>Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).</b><br/>         In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo <a href="mailto:sinistri@pec.redion.it">sinistri@pec.redion.it</a>.</p> <p>Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> <p><b>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it">https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it</a>).</b></p> |

| REGIME FISCALE                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>                                                                                                                                                                                           | <p>Ai fini IRPEF, per il solo caso di morte e/o di invalidità permanente non inferiore al 5%, la parte di premio effettivamente sostenuta e non rimborsata relativa alla garanzia, è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 19% se non già deducibile nella determinazione dei tuoi singoli redditi (lettera f, comma I, art. 15 TUIR).</p> <p><b>Le aliquote di imposta relative ai rami di appartenenza delle Garanzie previste in Polizza sono le seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infortuni (R01): 2,50%</li> <li>- Malattia (R02): 2,50%</li> <li>- Merci trasportate (R07): 12,50%</li> <li>- Perdite pecuniarie (R16): 21,25%</li> <li>- Assistenza (R18): 10,00%</li> </ul> <p>Per il trattamento fiscale applicabile alla Polizza con Persone contraenti residenti nello Stato Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, si rimanda alla normativa fiscale vigente in quei territori.</p> |
| COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>                                                                                                                                                                                                           | <p>Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Redion Italy Insurance S.p.A. al seguente link: <a href="https://www.redion.it/contenuti-utili/oblio-oncologico">https://www.redion.it/contenuti-utili/oblio-oncologico</a></p>            |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>                                                                                                                                                 | <p>Se, precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione, hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Redion Italy Insurance S.p.A. o all'Intermediario la certificazione rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>                                                                                                                                                                                           | <p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la tua solvibilità. Redion Italy Insurance S.p.A. ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri a tuo carico.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>                                                                                           |
| <b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Condizioni di assicurazione **VIAGGI EUROPA**

Compagnia di Assicurazione: **Redion Italy Insurance S.p.A. – di seguito**

**Redion**

Modello: 22146

Edizione 01.10.2026

# Indice

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Condizioni di assicurazione <b>VIAGGI EUROPA</b>        | 1         |
| Indice                                                  | 2         |
| Norme che regolano l'assicurazione in generale          | 6         |
| <b>SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE</b>           | <b>13</b> |
| Che cosa è assicurato?                                  | 13        |
| A) GARANZIA ASSISTENZA                                  | 13        |
| 1. CONSULENZA MEDICA                                    | 13        |
| 2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA  | 13        |
| 3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO     | 14        |
| 4. RIENTRO SANITARIO                                    | 14        |
| 5. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE                | 15        |
| 6. TRASFERIMENTO VERSO UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO | 15        |
| 7. RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO        | 16        |
| 8. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI                       | 16        |
| 9. VIAGGIO DI UN FAMILIARE                              | 17        |
| 10. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI                          | 17        |
| 11. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO                         | 17        |
| 12. PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO                           | 18        |
| 13. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO                | 18        |
| 14. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'                  | 18        |
| 15. RIENTRO ANTICIPATO                                  | 19        |
| 16. ANTICIPO CAUZIONE PENALE                            | 19        |
| 17. SEGNALAZIONE LEGALE ALL'ESTERO                      | 20        |
| 18. SPESE TELEFONICHE                                   | 20        |
| 19. MY CLINIC                                           | 20        |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 20. INFOLINE VIAGGIARE SICURI                           | 22 |
| 21. CONSULENZA MEDICA                                   | 23 |
| 22. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA | 23 |
| B) GARANZIA SPESE MEDICHE                               | 23 |
| C) GARANZIA COVID PROTECTION (Opzionale)                | 25 |
| 1. PROLUNGAMENTO SOGGIORNO PER COVID-19                 | 25 |
| 2. RIMBORSO TAMPONE POSITIVO                            | 25 |
| D) GARANZIA BAGAGLIO (Opzionale)                        | 25 |
| 1. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI                        | 25 |
| 2. SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO CONSEGNATO AD UN VETTORE    | 26 |
| 3. RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO                      | 27 |
| E) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO (Opzionale)            | 27 |
| 1. INFORTUNI IN VIAGGIO                                 | 27 |
| 2. INVALIDITA' PERMANENTE                               | 28 |
| 3. MORTE                                                | 29 |
| 4. MORTE PRESUNTA                                       | 29 |
| 5. RISCHIO VOLO                                         | 29 |
| 6. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE           | 30 |
| 7. SPORT PERICOLOSI                                     | 30 |
| 8. SPESE DI RICERCA E SALVATAGGIO                       | 31 |
| F) GARANZIA ASSISTENZA ON THE ROAD (Opzionale)          | 31 |
| 1. SOCCORSO STRADALE                                    | 31 |
| 2. DEPANNAGE (prestazione non valida per le biciclette) | 32 |
| 3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE                          | 32 |
| 4. SPESE D'ALBERGO                                      | 33 |
| 5. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO                  | 33 |
| 6. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO                        | 34 |
| 7. SOS INCIDENTE                                        | 34 |
| Dove valgono le garanzie?                               | 35 |

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A) GARANZIA ASSISTENZA                                                                                                         | 35        |
| F) GARANZIA ASSISTENZA ON THE ROAD (Opzionale)                                                                                 | 36        |
| Quando cominciano le coperture e quando finiscono?                                                                             | 36        |
| <b>SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE</b>                                                                    | <b>37</b> |
| Che cosa non è assicurato?                                                                                                     | 37        |
| ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIA                                                                               | 37        |
| A) GARANZIA ASSISTENZA (Obbligatoria)                                                                                          | 37        |
| B) GARANZIA SPESE MEDICHE (Obbligatoria)                                                                                       | 39        |
| C) GRANZIA COVID PROTECTION (OPZIONALE)                                                                                        | 41        |
| D) GARANZIA BAGAGLIO (Opzionale)                                                                                               | 42        |
| E) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO (Opzionale)                                                                                   | 43        |
| F) GARANZIA ASSISTENZA ON THE ROAD (OPZIONALE)                                                                                 | 44        |
| Ci sono limiti di copertura?                                                                                                   | 45        |
| • LIMITAZIONI DI VIAGGIO                                                                                                       | 46        |
| • SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO                                                                                              | 46        |
| • LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE                                                                                                     | 46        |
| • LIMITE CATASTROFALE                                                                                                          | 47        |
| A) GARANZIA ASSISTENZA ed F) GARANZIA ASSISTENZA ON THE ROAD                                                                   | 47        |
| • LIMITAZIONE IN BASE ALL'ETA' (operante solo per le prestazioni sanitarie solo in caso di malattia e/o infortunio in viaggio) | 47        |
| • LIMITI                                                                                                                       | 48        |
| • LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'                                                                                               | 48        |
| • LIMITI DI INTERVENTO                                                                                                         | 48        |
| B) GARANZIA SPESE MEDICHE                                                                                                      | 48        |
| • LIMITAZIONE IN BASE ALL'ETA'                                                                                                 | 48        |
| • FRANCHIGIA                                                                                                                   | 48        |
| D) GARANZIA BAGAGLIO (Opzionale)                                                                                               | 49        |
| • SCOPERTO                                                                                                                     | 49        |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| E) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO (Opzionale)     | 49 |
| • LIMITI DI ETA'                                 | 49 |
| • FRANCHIGIA ASSOLUTA SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE | 49 |

### SEZIONE III - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI Redion 50

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?                                           | 51 |
| A) GARANZIA ASSISTENZA; F) ASSISTENZA CASA CON TE (Opzionale)                           | 51 |
| B) GARANZIA SPESE MEDICHE                                                               | 52 |
| C) GARANZIA COVID PROTECTION (OPZIONALE)                                                | 53 |
| D) GARANZIA BAGAGLIO (Opzionale)                                                        | 53 |
| D) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO (Opzionale)                                            | 54 |
| • PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO (valida per tutte le garanzie ad eccezione dell'assistenza) | 55 |
| D) GARANZIA BAGAGLIO (Opzionale)                                                        | 56 |
| • CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ                                                           | 56 |
| D) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO (Opzionale)                                            | 56 |
| • CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ                                                           | 56 |
| • RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (Art. 1916 DEL CODICE CIVILE)                     | 56 |
| • VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE                                           | 57 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <u>Come contattarci</u> | 58 |
|-------------------------|----|

### Cosa sono i dati personali e come vengono utilizzati da Redion Italy Insurance S.p.A. 59

|                  |    |
|------------------|----|
| <u>Glossario</u> | 69 |
|------------------|----|

# Norme che regolano l'assicurazione in generale

## Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In qualità di Contraente devi descrivere il rischio che intendi assicurare in modo esatto e completo e devi fornire pertanto a Redion informazioni vere, esatte e complete. Qualsiasi cambiamento importante delle informazioni fornite durante il periodo di validità della Polizza, deve essere immediatamente comunicato a Redion. Se non rispetti questi obblighi, come Contraente e/o Assicurato, puoi perdere totalmente o parzialmente il diritto all'Indennizzo/all'erogazione delle Prestazioni di assistenza. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

## Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio, puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione. Se si verifica un Sinistro, tu Assicurato devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato, compresa Redion, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

---

L'art. 1910 del Codice Civile vuole evitare che l'Assicurato, con più assicurazioni a copertura dello stesso Rischio stipulate con diverse compagnie di assicurazione, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di assicurazione di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

---

## Art. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA - PAGAMENTO DEL PREMIO

La Polizza, salvo il buon fine del pagamento, decorre dalle ore e dal giorno indicati nel Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo stesso. **Se alle scadenze convenute, in qualità di Contraente non paghi i premi o le rate di premio**

successive, la Polizza resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi il premio.

La Polizza è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1901, comma 3 del Codice Civile, se Redion, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. È comunque diritto di Redion chiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e il rimborso delle spese sostenute.

Eventi di forza maggiore possono impedirti di rientrare nella data indicata sul Modulo di Polizza. In questo caso il tuo viaggio si potrebbe prolungare e Redion considererà la data di scadenza della Polizza posticipata fino al momento del tuo rientro e per un periodo massimo di 48 ore. Il vettore deve poter documentare gli eventi di forza maggiore che hanno causato il tuo rientro posticipato.

#### **Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

In qualità di Contraente e/o di Assicurato, hai l'obbligo di comunicare a Redion eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/al risarcimento/all'erogazione delle Prestazioni di assistenza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

#### **Art. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Se sei Contraente e/o Assicurato e comunichi a Redion eventuali cambiamenti che comportano la diminuzione del rischio, Redion è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla tua comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 6 - ONERI FISCALI**

Nel premio indicato sul Modulo di Polizza sono comprese le imposte che, in qualità di Contraente, sei tenuto a pagare per legge. Quando paghi il premio paghi anche le imposte (così come riportate nel Modulo di Polizza).

#### **Art. 7 - TERMINI DI PRESCRIZIONE**

**Ogni diritto nei confronti di Redion si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo.**

Per le garanzie diverse dall'Assistenza in caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l'obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

---

Es: se l'Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all'indennizzo.

---

#### **Art. 8 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE**

La Polizza è regolata dalla legge italiana.

Quanto non è espressamente scritto in questa Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applicano le disposizioni della legge italiana.

#### **Art. 9 - FORMA DEL CONTRATTO**

**La Polizza deve essere conclusa per iscritto da te Contraente e da Redion. Ogni modifica o variazione della Polizza deve essere fatta, provata e accettata per iscritto.**

#### **Art. 10 - VALUTA DI PAGAMENTO**

In Italia, in qualità di Contraente e/o di Assicurato, ricevi l'Indennizzo in Euro. Se chiedi l'Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Redion calcola l'Indennizzo convertendo in Euro l'importo delle spese che hai avuto. Redion calcola l'Indennizzo in base al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.

#### **Art. 11 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE**

Se la Contraente è una società e se la società:

- viene venduta o vengono vendute parte delle sue attività, la Polizza si trasferisce a chi ha acquistato la società stessa;
- si fonde con un'altra società, la Polizza continua con la società incorporante o con quella che nasce dalla fusione;
- si trasforma o cambia ragione sociale, la Polizza continua con la nuova società;
- si scioglie o viene messa in liquidazione, la Polizza cessa con effetto immediato e Redion restituisce alla Contraente la parte di premio pagata e non goduta. La quota di premio che viene restituita, è calcolata trattenendo le imposte e dopo aver effettuato la regolazione con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata, ove previsto

**Entro 15 giorni dalla vendita, fusione, trasformazione o cambio della ragione sociale, la Contraente o l'acquirente o la società incorporante o risultante da fusione, deve informare Redion. Redion nei 30 giorni successivi alla comunicazione ricevuta, può decidere se recedere dalla Polizza. Per recedere dalla Polizza Redion dovrà inviare alla Contraente una comunicazione scritta, che riporti la volontà di recedere. Il recesso avrà efficacia dopo 15 giorni dalla data in cui la Contraente ha ricevuto la comunicazione.**

#### **Art. 12 - ANTICIPATA RISOLUZIONE**

**Nel caso di scioglimento o di risoluzione anticipata della Polizza perché non esiste più il rischio per il quale, in qualità di Contraente, hai stipulato la Polizza e negli altri casi di recesso, di risoluzione anticipata o di annullamento previsti dagli artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", devi pagare a Redion l'intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato lo scioglimento, la risoluzione o l'annullamento della Polizza.**

#### **Art. 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

**Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del pagamento, in qualità di Contraente puoi recedere dalla Polizza, scrivendo a Redion una lettera raccomandata A/R o una comunicazione via PEC. Il recesso è efficace trascorsi 30 giorni da quello in cui Redion ha ricevuto la tua comunicazione. Redion, nei successivi**

**quindici giorni, ti rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, trattenendo le imposte.**

**Anche Redion può esercitare la facoltà di recedere dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.**

**La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo che hai denunciato un sinistro o qualunque altro atto tuo o di Redion non può essere interpretato come rinuncia a valersi della facoltà di recesso.**

**Redion si impegna a terminare la gestione dei sinistri in corso alla data di efficacia del recesso e la gestione dei sinistri che si verificano prima del recesso e denunciati dopo lo stesso, purché entro i termini previsti dall'articolo “Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro” delle presenti Condizioni di Assicurazione.**

#### **Art. 14 - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)**

Redion prende atto e conferma che questa Polizza è intermediata dal Broker il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla Convenzione, avverranno anche per il tramite del Broker. Tutte le comunicazioni che, per legge o ai sensi della presente Polizza, il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a fare a Redion, sono valide ed efficaci anche se notificate al Broker. Fanno eccezione a quanto sopra le richieste di Assistenza e la gestione del sinistro.

#### **Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Redion Italy Insurance quando ti fornisce le Garanzie e le Prestazioni potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. In qualità di Assicurato ti impegni a far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e a farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati anche quelli relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: “Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi eventuali dati relativi alla salute necessari alla gestione delle Prestazioni e Garanzie da parte di Redion Italy Insurance e dei soggetti indicati nell'informativa”.**

**Art. 16 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA (valido solo nei casi in cui sia possibile acquistare la polizza a distanza)**

Se la tua Polizza:

- ha una durata pari o superiore a un mese,
- l'hai comprata a distanza,
- e
- l'acquisto è avvenuto interamente tramite:

**a) Call center di Redion: puoi esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.**

Per farlo, devi inviare una comunicazione scritta a Redion Italy Insurance S.p.A. tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti indirizzi:

- Redion Italy Insurance S.p.A., Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI);
- [redioninsurance@pec.redion.it](mailto:redioninsurance@pec.redion.it)

**b) Sito internet di Redion: puoi esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto:**

1. tramite apposito tasto di recesso presente sul sito internet di Redion.  
oppure, in alternativa
2. tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC ai seguenti indirizzi:
  - Redion Italy Insurance S.p.A., Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI);
  - [redioninsurance@pec.redion.it](mailto:redioninsurance@pec.redion.it)

Se comunichi che vuoi ripensarci, la Polizza è annullata e hai diritto al rimborso del premio pagato, **escluse le imposte se sono già state versate.**

**Non puoi esercitare il diritto di ripensamento se, entro i 14 giorni dalla conclusione del contratto, hai denunciato un Sinistro.**

**In ogni caso, non puoi esercitare il diritto di ripensamento se il viaggio è già iniziato.**

**Art. 17 -        SEGRETO PROFESSIONALE**

Devi liberare dal segreto professionale nei confronti di Redion, i medici che devono esaminare il tuo sinistro per il quale deve essere valutato il tuo stato di salute.

## SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE



### Che cosa è assicurato?

#### Art. 18 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### A) GARANZIA ASSISTENZA

###### PRESTAZIONI SANITARIE SOLO IN CASO DI MALATTIA E/O INFORTUNIO IN VIAGGIO

Puoi richiedere a Redion le seguenti prestazioni in caso di **infortunio, malattia o in caso di Covid-19 che deve colpire direttamente te, un tuo familiare o un compagno di viaggio**, purché **assicurati e in viaggio con te**. Le cause indicate devono verificarsi in Viaggio.

###### INTERVENTO IN CASO DI TERRORISMO

**Redion ti assiste anche quando atti di terrorismo ti colpiscono direttamente nel luogo in cui stai viaggiando.**

Redion eroga tutte le prestazioni quando:

- gli eventi politici, militari o le Autorità locali lo permettono
- gli operatori attivati possono lavorare senza rischi per la propria persona
- l'intervento rispetta le leggi e/o regolamenti internazionali e anche locali

##### 1. CONSULENZA MEDICA

Se in viaggio hai una malattia e/o un infortunio puoi chiedere un parere medico telefonico. I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo stato di salute.

**Questo parere non è una diagnosi.**

*Puoi richiedere questa prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.*

##### 2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Puoi richiedere questa prestazione solo dopo aver avuto una CONSULENZA MEDICA.

Se sei in Italia e hai bisogno di una visita medica o di un'autoambulanza, la Struttura Organizzativa manda un medico scelto e convenzionato al tuo domicilio dove alloggi durante il viaggio.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa ti trasporta in autoambulanza verso il centro medico più vicino e specializzato.

**Questa non è una prestazione in emergenza, in questo caso chiama il 118.**

L'orario per l'erogazione della prestazione è il seguente:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

### **3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO**

*Puoi richiedere questa prestazione solo dopo aver avuto una CONSULENZA MEDICA.*

Se sei all'estero e vuoi sapere qual è il medico più vicino per una visita specialistica, la Struttura Organizzativa ti indicherà il nominativo del medico, compatibilmente con le disponibilità locali.

### **4. RIENTRO SANITARIO**

Puoi richiedere il Rientro Sanitario quando i medici della Struttura Organizzativa insieme ai medici sul posto, decidono se puoi essere trasferito in un Istituto di cura in Italia o alla tua residenza.

**La decisione definitiva è comunque quella presa dai medici della Struttura Organizzativa.**

Redion organizza e paga per te il rientro sanitario nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione. I mezzi di trasporto sono:

- **aereo sanitario**, quando disponibile e solo dall' Europa e dai Paesi del Bacino del Mediterraneo;
- **aereo di linea in classe economica**, anche con posto per una barella se devi stare sdraiato;
- **treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto**;
- **autoambulanza**.

La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio di rientro se i suoi medici lo ritengono necessario.

Redion può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno che non utilizzi.

**Non verrà organizzata questa prestazione in caso di:**

- **malattia o infortunio che ti consente, secondo la valutazione dei medici della Struttura Organizzativa, di continuare a viaggiare,**
- **malattia o infortunio che possono essere curati sul posto,**
- **malattie infettive, quando il trasporto non rispetta le norme sanitarie nazionali o internazionali,**
- **dimissioni dal centro medico o ospedaliero contro il parere dei medici, per scelta tua o dei tuoi familiari.**

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. **Redion paga solo le spese per il trasporto della salma. Non sono incluse le spese per il funerale, la ricerca di persone, il recupero della salma e altre spese che non siano relative al trasporto.**

## **5. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE**

Puoi richiedere di rientrare alla tua residenza se dopo una malattia o un infortunio sei convalescente e non puoi usare il mezzo previsto inizialmente per il ritorno dal viaggio. La Struttura Organizzativa prenota per te un biglietto.

**Redion tiene a suo carico i costi per il biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.**

Redion può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno che non hai utilizzato.

## **6. TRASFERIMENTO VERSO UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO**

Puoi essere trasferito verso un centro ospedaliero attrezzato, se sei ricoverato in un Istituto di cura che i medici della Struttura Organizzativa non ritengono adeguato al tuo stato di salute. I medici della Struttura Organizzativa insieme ai medici che ti curano sul posto possono valutare di trasferirti.

**La decisione definitiva è comunque quella presa dai medici della Struttura Organizzativa.**

Redion organizza il tuo trasporto al più vicino Istituto di Cura attrezzato nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.

I mezzi di trasporto sono:

- **aereo sanitario**, quando disponibile;

- **aereo di linea in classe economica**, anche con posto per una barella se devi stare sdraiato;
- **treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto**;
- **autoambulanza**.

La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se i suoi medici lo ritengono necessario.

**Non verrà organizzata questa prestazione in caso di:**

- **malattia o infortunio che, secondo la valutazione dei medici della Struttura Organizzativa, puoi curare sul posto**;
- **malattie infettive, quando viaggiare viola le norme sanitarie nazionali o internazionali**;
- **dimissioni dal centro medico o ospedaliero contro il parere dei medici, per scelta tua o dei tuoi familiari**.

## **7. RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO**

Puoi richiedere il Rientro con un compagno di viaggio solo in seguito al “RIENTRO SANITARIO” o al “RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE”.

Se i medici valutano che puoi viaggiare senza l’assistenza sanitaria, la Struttura Organizzativa prenota un biglietto per il tuo compagno di viaggio che verrà con te durante il rientro alla tua residenza o al luogo di ricovero in Italia.

**Redion tiene a suo carico i costi per un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.**

Redion può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno che l'accompagnatore non utilizza.

## **8. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI**

Puoi richiedere il Rientro degli altri Assicurati solo in seguito al “RIENTRO SANITARIO” o al “RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE”.

Se gli altri assicurati in viaggio con te non sono obiettivamente in grado di ritornare a casa con il mezzo di trasporto previsto e/o utilizzato all’inizio del viaggio, la Struttura Organizzativa prenota per loro un biglietto per rientrare alla loro residenza.

Redion tiene a suo carico i costi per un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.

Redion può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno che gli altri assicurati non utilizzano.

## **9. VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

Puoi richiedere che un tuo familiare ti raggiunga se durante il viaggio, sei ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni e hai bisogno del suo aiuto.

La Struttura Organizzativa prenota un biglietto per raggiungerti e un albergo nel luogo del tuo ricovero, per il tuo familiare residente in Italia affinché possa stare con te.

**Redion tiene a suo carico i costi per un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica e quelli per la camera con prima colazione in un albergo di categoria massima pari a 4 stelle.**

## **10. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI**

Puoi richiedere l'accompagnamento dei minori di 15 anni che viaggiano con te se hai un infortunio o una malattia oppure a causa di un motivo che non dipende da te e non riesci ad occuparti di loro.

La Struttura Organizzativa prenota per un familiare residente in Italia un biglietto di andata e ritorno. Questo biglietto di andata e ritorno gli serve per raggiungere i minori e riportarli alla loro residenza in Italia.

**Redion tiene a suo carico i costi per un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.**

## **11. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO**

**(prestazione non operante in caso di Covid-19)**

Puoi richiedere di prolungare il tuo soggiorno, se un certificato medico conferma che la malattia o l'infortunio ti impediscono di tornare a casa nella data che avevi programmato. In questo caso la Struttura Organizzativa prenota per te un albergo.

**Redion paga le spese per la camera e la prima colazione in un albergo di categoria massima pari a 4 stelle, fino al giorno in cui puoi rientrare a casa tua utilizzando il "Rientro**

Sanitario” o il “Rientro dell'Assicurato Convalescente” in base al parere dei medici di Redion.

## **12. PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Puoi richiedere di proseguire il viaggio come avevi inizialmente stabilito se, per una malattia o un infortunio, non hai potuto rispettare il programma di viaggio.

La Struttura Organizzativa prenota un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica, per te, per un tuo familiare o un compagno di viaggio se anche loro assicurati.

**Redion tiene a suo carico i costi per il biglietto.**

## **13. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO**

Puoi richiedere l'Interprete se sei ricoverato in un istituto di cura all'estero e hai difficoltà a comunicare con i medici perché non conosci la lingua del posto.

La Struttura Organizzativa ti manda in ospedale un interprete per i colloqui giornalieri con i medici dell'Istituto di Cura.

## **14. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'**

Puoi avere un anticipo per le spese di prima necessità se hai avuto:

- un infortunio
- una malattia,
- furto, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio

e hai spese impreviste che non puoi pagare.

La Struttura Organizzativa anticipa per te, sul posto, **le fatture fino ad un importo massimo di Euro 250,00.**

**Redion può decidere di anticiparti anche una cifra maggiore di denaro se puoi fornire una garanzia economica nel Paese di Residenza.**

La Struttura Organizzativa ti garantisce l'Anticipo Spese di Prima Necessità se:

- il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia o nel Paese in cui ti trovi

- dimostri di essere in grado di restituire la somma di denaro

**Entro un mese dalla data dell'anticipo, dovrai rimborsare la somma anticipata. Se non lo farai, pagherai in più gli interessi secondo il tasso legale corrente.**

## **15. RIENTRO ANTICIPATO**

Puoi richiedere di rientrare a casa in Italia prima di quando avevi previsto. Questo a causa della morte o del ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un tuo familiare.

**Redion paga per te un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.**

Se stai viaggiando con un veicolo e non puoi utilizzarlo per rientrare prima, la Struttura Organizzativa ti fornisce anche un biglietto perché tu possa successivamente andare a recuperarlo.

**Entro 15 giorni dall'evento che ti ha costretto al rientro anticipato, devi inviare a Redion il certificato di morte o i documenti che dimostrino il ricovero del familiare e il suo pericolo di vita.**

## **16. ANTICIPO CAUZIONE PENALE**

**Puoi richiedere l'anticipo della cauzione penale se all'estero sei stato arrestato o sei minacciato di esserlo e devi pagare una cauzione penale per essere rimesso in libertà.**

La Struttura Organizzativa anticipa per conto tuo, direttamente sul posto, la cauzione penale **fino ad un importo massimo complessivo di Euro 2.500,00.**

**Redion può decidere di anticiparti anche una cifra maggiore di denaro se puoi fornire una garanzia economica nel Paese di Residenza.**

La Struttura Organizzativa ti garantisce l'Anticipo Cauzione Penale se:

- il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia o nel Paese in cui ti trovi
- dimostri di essere in grado di restituire la somma di denaro

**Entro un mese dalla data dell'anticipo, dovrai rimborsare la somma anticipata. Se non lo farai, pagherai in più gli interessi secondo il tasso legale corrente.**

## 17. SEGNALAZIONE LEGALE ALL'ESTERO

Puoi chiedere la segnalazione di un legale se sei all'estero e vieni arrestato o rischi di esserlo.

La Struttura Organizzativa ti segnala il legale in base alle regole locali e secondo le possibilità operative. Questo avviene nei Paesi dove sono presenti filiali o corrispondenti di Redion.

**Questa è solo una segnalazione e i costi del legale rimangono a carico tuo.**

## 18. SPESE TELEFONICHE

Se hai contattato la Struttura Organizzativa per avere assistenza e hai avuto dei costi telefonici, Redion terrà a carico questi costi.

Se le hai già sostenute, puoi anche chiederne il rimborso. Per avere il rimborso devi dimostrare le spese attraverso le bollette o altra documentazione che Redion ti può chiedere.

## 19. MY CLINIC

My Clinic è una piattaforma tecnologica attraverso la quale la Struttura Organizzativa fornisce, in caso di infortunio o malattia, prestazioni digitali di assistenza medica a distanza. Per accedere alla piattaforma My Clinic dovrai:

- collegarti al sito <https://viaggi.myclinic.redion.it/#/landing?bpcoderedeem=activate>;
- inserire il **numero di Polizza** come codice di attivazione e successivamente il tuo codice fiscale;
- accedere alla tua area personale usando le credenziali che hai ricevuto tramite e-mail.

L'utilizzo delle prestazioni è subordinato all'accettazione delle condizioni d'uso della piattaforma My Clinic.

**Per poter usufruire delle prestazioni erogate tramite la piattaforma My Clinic è necessario che tu ti registri sulla piattaforma ed accetti le condizioni d'uso della stessa. Puoi registrarti solo se sei maggiorenne.**

**L'accesso alla piattaforma è consentito a partire dal 30° giorno prima della data di inizio del viaggio per accedere, compilare e archiviare i tuoi dati medici sulla Cartella Salute.**

**Potrai utilizzare il portale My clinic nei 15 giorni dopo essere rientrato per le richieste di rimborso.**

### **Valutazione sintomi**

Accedendo alla tua area personale potrai in totale autonomia usufruire di un programma di auto valutazione che ti aiuterà a comprendere i tuoi sintomi e ti indicherà probabili cause e i possibili comportamenti da tenere.

**Il risultato dell'autovalutazione non è una diagnosi, quindi ricordati che per una corretta valutazione del tuo stato di salute è sempre necessario consultare un medico.**

### **Consulto Medico**

Accedendo alla tua area personale potrai richiedere un CONSULTO MEDICO GENERICO 24 ore su 24 con i medici della Struttura Organizzativa, attraverso chiamata vocale o videochiamata. Avrai a disposizione 3 consulti complessivi.

**Ricordati che il consulto medico a distanza non costituisce diagnosi**, quindi ricordati che per una corretta valutazione del tuo stato di salute è sempre necessario consultare il tuo medico curante.

Inoltre, per le situazioni di emergenza dovrai sempre contattare il numero di emergenza del Paese in cui ti trovi.

### **Cartella Salute**

Accedendo alla tua area personale potrai archiviare tutti i dati sulla tua salute pregressa e attuale, allegare esiti di esami e referti, inserire misurazioni dei tuoi parametri (pressione, glicemia, frequenza cardiaca, peso, temperatura) e tenere traccia dello storico, inserire i farmaci assunti.

La cartella salute è disponibile per consultare e/o scaricare i tuoi dati autonomamente e in modo sicuro in qualunque momento.

Nella cartella salute è presente un servizio di Pill Reminder che consente di impostare in modo autonomo dei promemoria per i farmaci da assumere. Il servizio di Pill Reminder è fornito da Redion a titolo gratuito.

### **Passaporto Salute**

Se a seguito del consulto medico emerge la necessità di condividere i tuoi dati con un medico specialista in Italia e all'estero potrai creare, dalla tua cartella salute, il tuo passaporto salute traducendo in modo automatico i tuoi dati nelle lingue disponibili.

#### **Da sapere**

In caso di utilizzo della funzione di identificazione tramite strumento biometrico per accedere all'area riservata del portale My Clinic nessun dato biometrico verrà trattato da Redion Italy Insurance.

#### **Ricordiamo che**

È Tua facoltà caricare i tuoi Dati personali (e qualora tu abbia acquistato la versione multiprofilo, potrai caricare anche i dati relativi ai minori su cui eserciti potestà genitoriale creando i rispettivi profili), anche sanitari, all'interno della Tua cartella medica e renderli visibili in caso di attivazione del consulto medico selezionando l'opzione nella sezione dati medici di base. In tal caso i Tuoi Dati, ivi inclusi dati sanitari, se da Te caricati, saranno visibili al medico e a Redion Italy Insurance. È inoltre Tua facoltà condividere tali dati rendendoli visibili a soggetti di Tua scelta tramite la funzione Passaporto Sanitario. Alla scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo, avrai la possibilità per ulteriori novanta giorni, accedendo alla Tua area riservata, di scaricare i Dati inseriti. Decorso tale termine, i Dati personali caricati sulla Tua cartella medica, verranno cancellati.

## **20. INFOLINE VIAGGIARE SICURI**

Il servizio infoline potrà fornire le informazioni necessarie per recarti nello stato dove sei diretto, informazioni reperite da Viaggiare sicuri.it

**Questo è un servizio che ti viene fornito a titolo gratuito da Redion.**

### **PRESTAZIONI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA IN ITALIA**

Il tuo familiare può richiedere le seguenti prestazioni, durante il periodo di durata della polizza mentre sei in viaggio.

Le prestazioni verranno fornite **solo in Italia e a SEGUITO DI MALATTIA IMPROVVISA E/O INFORTUNIO.**

**Il tuo familiare assicurato dalla presente garanzia deve essere residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.**

## 21. CONSULENZA MEDICA

Se un tuo familiare ha una malattia improvvisa e/o un infortunio puoi chiedere un parere medico telefonico. Puoi richiedere questa prestazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo stato di salute. **Questo parere non è una diagnosi.**

## 22. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Puoi richiedere questa prestazione solo dopo aver avuto una CONSULENZA MEDICA.

Se un tuo familiare in Italia e ha bisogno di una visita medica o di un'autoambulanza, la Struttura Organizzativa manda un medico scelto e convenzionato al suo domicilio.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa lo trasporta in autoambulanza verso il centro medico più vicino e specializzato.

**Questa non è una prestazione in emergenza, in questo caso chiama il 118.**

L'orario per l'erogazione della prestazione è il seguente:

- da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle ore 8,
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi, 24 ore su 24.

## B) GARANZIA SPESE MEDICHE

Se mentre sei in viaggio, hai una malattia e/o subisci un infortunio, Redion prende a carico le Spese mediche farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, sostenute nel luogo del sinistro, nel periodo di durata della Polizza.

**Redion paga le spese al posto tuo se per la Struttura Organizzativa ci sono le condizioni tecnico-pratiche per procedere. Se questo non è possibile Redion rimborsa tali spese alle stesse condizioni, senza applicare la franchigia.**

Redion prende a carico o rimborsa le spese mediche, per Assicurato e per sinistro **fino al massimale indicato nel Modulo di Polizza.**

**Se sei stato ricoverato**

- fino alle tue dimissioni dall'Istituto di Cura,

oppure

- fino a quando i medici di Redion ritengono che tu possa tornare in Italia.

**Redion prende a carico o rimborsa le spese che ti ha autorizzato e che sostieni fino ad un massimo di 120 giorni complessivi di ricovero.**

**Se non sei stato ricoverato,**

- solo le spese che hai fatto nel periodo di durata della polizza e che la Struttura Organizzativa ti ha autorizzato.

Nei massimali indicati nel Modulo di Polizza sono comprese le seguenti spese:

- le spese per trasportarti in Italia o all'estero dal luogo del sinistro fino all'Istituto di cura ritenuto idoneo **fino all'importo di Euro 2.000,00 per Assicurato. Il rimborso del trasporto è garantito solo nel caso in cui venga attivata la garanzia Spese Mediche e per qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile.**
- le spese per cure dentarie urgenti e non rimandabili necessarie in seguito a malattia improvvisa che si è verificata in viaggio **con il limite di Euro 100,00 per assicurato;**
- solo in **caso di infortunio**, le spese per riparazioni di protesi **fino al limite di Euro 100,00 per assicurato;**
- solo **caso di infortunio** le spese per le cure che ricevi quando rientri alla tua residenza, **nei 45 giorni dopo l'infortunio e fino al massimale di Euro 500,00.**
- **fino al massimo di Euro 500,00 in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano, per sinistri avvenuti entro il periodo di decorrenza e durata della polizza e durante lo spostamento verso la destinazione del tuo viaggio.**

All'estero puoi pagare le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche **in contanti fino a Euro 1.000,00.**

**Oltre i 1.000,00 Euro, devi pagare con:**

- **Bonifico Bancario**
- **Carta di credito**
- **utilizzando la prestazione "Anticipo spese di prima necessità" descritta nell'Assistenza**

**In Italia devi pagare rispettando quello che prevede la legge.**

**Redion ti rimborsa le spese solo se hai rispettato queste condizioni.**

**Questa garanzia prevede una Franchigia → "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II**

---

## COSA SUCCEDE IN CASO DI TERRORISMO?

Se si verifica un atto di terrorismo nel luogo in cui ti trovi mentre sei in viaggio e sei direttamente colpito, puoi richiedere la garanzia Spese Mediche. Redion paga direttamente le spese. Se questo non è tecnicamente possibile Redion ti rimborsa, senza applicare la franchigia.

---

## C) GARANZIA COVID PROTECTION (Opzionale)

### 1. PROLUNGAMENTO SOGGIORNO PER COVID-19

Se mentre sei in Viaggio, un'epidemia/pandemia da Covid-19 colpisce direttamente:

- - te,
- - un tuo compagno di viaggio
- - un tuo familiare in viaggio con te

iscritti alla stessa pratica/occupanti la stessa locazione e siete costretti ad una quarantena, **Redion rimborsa le spese di vitto e alloggio per il prolungamento del soggiorno non superiore a 15 giorni e con un massimo di Euro 1.500,00 a persona. In caso di locazione, occupata da più assicurati con la presente polizza, il massimale per l'intera locazione non potrà essere superiore ad Euro 3.000,00.**

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi ad una sola persona.

### 2. RIMBORSO TAMPONE POSITIVO

Se entro **24 ore dalla fine del tuo Viaggio**, al rientro alla residenza effettui un **tampone per Covid-19**, e questo risulta **positivo**, Redion ti rimborsa il costo del tampone.

## D) GARANZIA BAGAGLIO (Opzionale)

**Potrai scegliere tra due diverse opzioni della garanzia Bagaglio (Base o Top).**

### 1. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

Redion indennizza i danni materiali e diretti al tuo bagaglio, compresi gli abiti che indossavi quando sei partito, causati da:

- furto, furto con scasso, scippo, rapina, incendio;

e, in solo caso di consegna ad un vettore, anche perdita, smarrimento e danneggiamento del solo bagaglio consegnato.

**Per la versione “Top” sono compresi in garanzia:**

- i telefoni cellulari, lettori MP3, personal computer, tablets,
- passeggini, carrozzine e l'attrezzatura sportiva (non professionale) imbarcata ad hoc.

**Entro il massimale indicato nel Modulo di Polizza, Redion ti paga per sinistro e per periodo di durata della Polizza:**

- Il valore degli oggetti che costituiscono il tuo bagaglio **con il limite di Euro 175,00 per oggetto per la versione Base ed Euro 300,00 per la versione Top, compresi borse, valigie e zaini. Redion considera borse valigie e zaini come un unico oggetto.**
- **fino al 50% del massimale indicato nel Modulo di Polizza**, per apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole.

I **corredi fotocineottici** (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) **sono considerati un unico oggetto.**

- **fino al 30% del massimale**, per cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi, solo se indossati o consegnati in deposito in albergo.
- in aggiunta al massimale, Redion ti rimborsa **fino a Euro 50,00 le spese per rifare la Carta d'Identità, passaporto e patente in caso di furto, rapina, scippo.**

**Questa garanzia prevede uno Scoperto → “Limitazioni delle Garanzie” della Sezione II**

## **2. SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO CONSEGNATO AD UN VETTORE**

Se hai consegnato il tuo bagaglio **ad un vettore, Redion ti indennizza un importo pari a Euro 250,00** solo in caso di smarrimento del bagaglio da parte del vettore stesso.

**I massimali sono per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della polizza.**

### 3. RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

Puoi richiedere la garanzia Ritardata consegna del Bagaglio se il vettore ti consegna il bagaglio con più di 12 ore di ritardo nel caso di voli di linea confermati.

Redion ti rimborsa le spese imprevedute che devi fare per comprare articoli per l'igiene personale e/o abbigliamento che sono necessari. Questo **fino ad un importo massimo di Euro 100,00** e solo per ritardi di consegna **all'aeroporto di destinazione del viaggio di andata.**

**I massimali sono per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della polizza.**

## E) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO (Opzionale)

### 1. INFORTUNI IN VIAGGIO

Redion garantisce gli infortuni che ti possono capitare durante il viaggio e che possono causare una invalidità permanente o la morte quando svolgi attività che non abbiano carattere professionale.

**Il massimale ed il periodo per cui sei garantito sono indicati nel Modulo di Polizza.**

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni causati da:

3. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
4. asfissia non di origine morbosa;
5. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
6. annegamento;
7. folgorazione;
8. assideramento o congelamento;
9. colpi di sole, di calore o di freddo;
10. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
11. infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
12. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
13. lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille,

14. tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

## **2. INVALIDITA' PERMANENTE**

L'indennizzo per l'Invalidità Permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità accertato da un medico legale secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

**Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.**

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla tua professione. La perdita totale (anatomica o funzionale) di un arto/organo o di più arti/organi comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Se sei mancino, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

In caso di Morte per cause diverse da quelle che hanno provocato l'invalidità permanente, prima che Redion abbia potuto fare i dovuti accertamenti, i tuoi eredi avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante consegna a Redion della documentazione che dimostra la stabilizzazione dei postumi.

### **Attenzione**

**Questa garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. "Limitazioni delle Garanzie" della Sezione II**

### **3. MORTE**

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, l'indennizzo viene pagato ai tuoi eredi dividendolo in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non si può sommare con quello per l'Invalidità Permanente.

Se entro due anni dal giorno dell'infortunio tu dovessi morire in seguito all'infortunio per cui hai ricevuto il pagamento dell'indennizzo per Invalidità Permanente, i tuoi eredi non devono restituire nessun rimborso a Redion.

Se la somma assicurata per il caso morte è superiore a quella già pagata per Invalidità Permanente i tuoi eredi hanno diritto a ricevere la differenza tra l'indennizzo per il capitale morte e quello per invalidità permanente.

### **4. MORTE PRESUNTA**

Se a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza il tuo corpo non venisse ritrovato, e si presume tu sia morto, Redion paga ai tuoi eredi la somma assicurata per il caso di morte.

Il pagamento dell'indennizzo avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata tua esistenza in vita, Redion ha diritto di agire sia nei confronti dei tuoi eredi, sia nei tuoi confronti per la restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta potrai far valere i tuoi diritti per l'invalidità permanente eventualmente residua.

### **5. RISCHIO VOLO**

A parziale deroga del punto "Esclusioni", relativo alla garanzia Infortuni in viaggio, l'assicurazione è estesa agli infortuni che puoi subire durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati come passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclub.

La somma dei capitali assicurati da questa Polizza e da altre polizze infortuni di Redion da te sottoscritte non potrà superare i limiti di:

**a. IN CASO DI MORTE:**

- Euro 500.000,00 per persona;
- Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile.

**b. IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE:**

- Euro 500.000,00 per persona;
- Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile.

In caso di sinistro che coinvolge più assicurati di Redion, nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati per aeromobile, i pagamenti spettanti ai singoli assicurati saranno adeguati con riduzione e imputazione proporzionale sulla base delle singole polizze.

Il Contraente potrà chiedere il rimborso dei premi (tolte le tasse già pagate) nella stessa proporzione.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato al momento in cui sali a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne sei disceso.

## **6. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE**

Sei assicurato anche per un infortunio causato da una guerra o un'insurrezione scoppiata improvvisamente in uno Stato in cui stai viaggiando, fuori dal territorio italiano.

L'Assicurazione vale per 14 giorni dallo scoppio della guerra o dell'insurrezione.

## **7. SPORT PERICOLOSI**

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni generali valide per tutte le garanzie", l'assicurazione vale per gli infortuni che subisci mentre pratichi a livello amatoriale gli sport indicati alla lettera j. della parte di esclusione specifiche per la GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO.

## 8. SPESE DI RICERCA E SALVATAGGIO

Se per un **infortunio**, sei tenuto a pagare le **spese di ricerca, salvataggio e/o recupero**, sia tentato che compiuto, anche con l'ausilio di elicotteri, effettuate da organismi di salvataggio civili e militari o da organismi specializzati pubblici e privati, rese necessarie per il tuo soccorso, Redion provvederà al rimborso di queste spese nel limite **entro il limite del massimale di Euro 25.000,00 per sinistro e periodo di durata della Polizza.**

**Per ogni operazione di salvataggio e/o recupero la garanzia cessa nel momento in cui la squadra di soccorso raggiunge l'Istituto di Cura più vicino al luogo in cui si sia effettuato il salvataggio e/o il recupero.**

## F) GARANZIA ASSISTENZA ON THE ROAD (Opzionale)

**Le prestazioni sono fornite per sinistri avvenuti mentre sei in Viaggio e ti trovi in località distanti più di 50 KM dal Comune in cui risiedi.**

### 1. SOCCORSO STRADALE

Se durante il viaggio, il veicolo con cui stai viaggiando si ferma a causa di un guasto e/o incidente, e non è più in condizioni di spostarsi, telefona alla Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa ti manderà dove ti sei fermato un mezzo di soccorso stradale.

In caso di **autoveicolo, motoveicolo, camper, rimorchio** il carro attrezzi provvede al trasporto del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino centro di assistenza autorizzato Redion,
- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina,
- al punto da te indicato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal punto di fermo.

**Redion paga al posto tuo le spese relative al soccorso stradale fino alle destinazioni elencate in precedenza ed entro il chilometraggio previsto, per sinistro.**

**Non sono considerati guasto e/o incidente la foratura dello pneumatico e l'errato rifornimento.**

In caso di **bicicletta**, il mezzo di soccorso provvederà al trasporto della stessa dal luogo dell'immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al luogo in cui soggiorni.

**Se il fermo della bicicletta si verifica al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), dovrai portarla autonomamente su una strada pubblica per consentire l'intervento del mezzo di soccorso.**

Redion terrà a proprio carico le sole spese relative al trasporto **sino ad un massimo di 20 Km tra andata e ritorno dal luogo del fermo. Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico tuo.**

## **2. DEPANNAGE (PRESTAZIONE NON VALIDA PER LE BICICLETTE)**

Se durante il viaggio, il veicolo con cui stai viaggiando non può partire:

- a causa dell'esaurimento della batteria o mancato avviamento in genere
- se hai perso le chiavi o sono rotte
- per una foratura degli pneumatici,

devi telefonare alla Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa ti invia un mezzo di soccorso stradale. Il mezzo di soccorso ripara sul posto, se possibile, il veicolo.

Redion **paga al posto tuo le spese** relative al soccorso purché il fornitore si trovi **entro 20 Km dal luogo in cui il veicolo è fermo**. In caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

## **3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

Se dopo il "Soccorso Stradale" il veicolo deve rimanere fermo in officina per più di 8 ore di manodopera certificate dall'officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), o se la bicicletta che stai usando per il tuo Viaggio non è più utilizzabile, devi telefonare alla Struttura Organizzativa che ti metterà a disposizione una autovettura in sostituzione, per uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata.

Quest'auto sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, in base alle disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. Redion **tiene a carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni.**

**Non sono considerati sinistri:**

- **i casi di immobilizzo del rimorchio;**
- **i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto le esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.**

#### **4. SPESE D'ALBERGO**

Se durante il viaggio il veicolo si ferma a causa di guasto e/o incidente e per la riparazione deve rimanere fermo in officina per una o più notti, telefona alla Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione e alla sistemazione tua e dei passeggeri che viaggiano con te in albergo.

Redion paga al posto tuo le sole spese di pernottamento e prima colazione **fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 600,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.**

#### **5. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Se durante il viaggio il veicolo subisce un:

- **guasto, incidente, incendio o furto parziale per i quali deve rimanere fermo in officina per più di 36 ore, o se la bicicletta che stai usando per il tuo Viaggio non è più utilizzabile.**
- **furto o rapina**

telefona alla Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa fornisce a te e ai passeggeri che viaggiano con te, per farti rientrare alla tua residenza o per farti proseguire il viaggio:

- **un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica**

oppure

- un'autovettura in sostituzione e/o un taxi. L'autovettura in sostituzione è per uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata. Quest'auto sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, in base alle disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**Redion paga al posto tuo:**

- il costo dei biglietti **fino ad un importo massimo di Euro 400,00;**
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, **per un massimo di due giorni;**
- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, **fino ad un massimo di Euro 150,00 complessive per sinistro.**

## **6. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO**

Se in seguito al Soccorso Stradale il veicolo deve rimanere fermo in officina uno o più giorni per la riparazione, la Struttura Organizzativa ti fornisce un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permetterti di recuperare il Veicolo.

**Redion paga al posto tuo le spese del biglietto fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per Sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per Sinistro avvenuto all'estero, e per periodo di durata della polizza.**

## **7. SOS INCIDENTE**

Dopo un incidente stradale puoi telefonare alla Struttura Organizzativa che:

- ti aiuta a compilare del modello CID, se hai avuto l'incidente in Italia;
- ti aiuta a raccogliere i dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all'estero;
- ti comunica i recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero in modo che tu possa chiedere assistenza burocratica;
- ti dà informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);

ti dà una consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei tuoi diritti.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.



## **Dove valgono le garanzie?**

### **Art. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

Per tutte le garanzie si intendono tutti i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni e le garanzie vengono fornite, **ad eccezione:**

- **dell'eventuale diversa operatività indicata nelle singole prestazioni/garanzie,**
- **delle esclusioni indicate nelle prestazioni/garanzie e all'articolo "Esclusioni",**
- **di quanto riportato all'Art. "EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA".**

Si dividono in due gruppi:

**A) EUROPA ad esclusione di UK (Regno Unito):** Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Kosovo, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. **Solo per i sinistri avvenuti in itinere Italia, Repubblica di San Marino, Città Stato del Vaticano.**

**B) UK (Regno Unito).**

**L'estensione territoriale verrà indicata sul Modulo di Polizza.**

### **A) GARANZIA ASSISTENZA**

Le prestazioni di Assistenza ai familiari a casa in Italia sono valide per i sinistri avvenuti in **Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano.**

## F) GARANZIA ASSISTENZA ON THE ROAD (Opzionale)

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, UK (Regno Unito), Ungheria. **Solo per i sinistri avvenuti in itinere Italia, Repubblica di San Marino, Città Stato del Vaticano.**



### Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

#### Art. 20 - DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

Le garanzie decorrono dalle ore e dal giorno indicati sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso.

La **Garanzia Covid Protection** prevede le seguenti decorrenze e durate:

- Il Prolungamento Soggiorno Covid Protection decorre dalla data di inizio del viaggio e termina entro 15 giorni dalla fine dello stesso.
- Il Rimborso tampone positivo Covid Protection decorre dalla data di fine del tuo viaggio indicata sul Modulo di Polizza e termina entro 24 ore dalla stessa.

#### PROLUNGAMENTO DELLA POLIZZA

Se tu o un tuo familiare o il tuo compagno di viaggio, risultate positivi a Covid-19 o in seguito ad una malattia, non potete rientrare nella data indicata sul Modulo di Polizza, Redion considererà operanti le **Garanzie Assistenza e Spese Mediche per ulteriori 15 giorni**.

Il prolungamento della Polizza è valido anche per la persona che si ferma con te purché anche lui assicurato.

## SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE



### Che cosa non è assicurato?

#### Art. 21 - ESCLUSIONI

#### ESCLUSIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIA

Per tutte le garanzie sono esclusi i sinistri provocati da:

- c) **dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie;**
- d) **da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- e) **fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- f) **guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie alla voce: “Che cosa è assicurato?” della Sezione I – Descrizione delle Garanzie) e di vandalismo.**

È inoltre escluso:

- **qualsiasi viaggio intrapreso per la partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme;**
- **qualsiasi viaggio che fai allo scopo di effettuare: visite, controlli, ricoveri, interventi chirurgici.**

#### A) GARANZIA ASSISTENZA (Obbligatoria)

sono inoltre esclusi i sinistri dovuti a:

- a) **tentato suicidio o suicidio;**
- b) **gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- c) **malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative**

**conseguenze/complicanze;**

- d) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;**
- e) malattie croniche solo per Assicurati con età superiore ai 70 anni;**
- f) infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio;**
- g) malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
- h) sport professionali, comunque non dilettantistici (comprese gare, prove ed allenamenti);**
- i) guida ed uso di elicotteri ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendio ed assimilabili, sport aerei in genere, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), trekking oltre i 4.500 m, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;**
- j) espanto e/o trapianto di organi, escludendosi in ogni caso qualunque viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a visite e/o trattamenti medico-chirurgici;**
- k) tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, esplosivi, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;**
- l) gare e/o competizioni anche podistiche a cui partecipi facendo attività estreme e atti di temerarietà.**
- m) epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità ad eccezione di Covid-19;**
- n) conseguenze indirette dell'epidemia/pandemia da Covid 19;**

Sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- il mancato rispetto delle ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo/dei paesi ospitanti o dei paesi di origine;**

- **le conseguenze dovute o riconducibili a quarantene o misure restrittive della libertà di movimento decise dalle autorità competenti che isolino il Comune/zone territoriali più estese in cui ti trovi durante il Viaggio.**

**Non sono assicurate le spese dovute o riconducibili/conseguenti a quarantena o ad altre misure restrittive della libertà di movimento, decise dalle competenti Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per Autorità locali qualsiasi autorità competente del Paese di origine o di qualsiasi Paese dove hai pianificato il tuo Viaggio o attraverso il quale stai transitando per raggiungere la tua destinazione.**

## **B) GARANZIA SPESE MEDICHE (Obbligatoria)**

sono inoltre esclusi i sinistri dovuti a:

- a) **tentato suicidio o suicidio;**
- b) **gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- c) **malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- d) **malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;**
- e) **malattie croniche solo per Assicurati con età superiore ai 70 anni;**
- f) **infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio;**
- g) **malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
- h) **sport professionali, comunque non dilettantistici (comprese gare, prove ed allenamenti);**
- i) **guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili, sport aerei in genere, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano,**

**speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;**

- j) espianto e/o trapianto di organi,**
- k) di tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, esplosivi, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;**
- l) gare e/o competizioni anche podistiche a cui partecipi facendo attività estreme e atti di temerarietà.**
- m) epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità ad eccezione di Covid-19;**
- n) conseguenze indirette dell'epidemia/pandemia da Covid 19;**

Inoltre, Redion non ti paga:

- **le spese che fai senza contattare direttamente o con l'aiuto di altre persone, la Struttura Organizzativa. Fatta eccezione per i casi in cui per gravi motivi documentabili non riesci a contattare la Struttura Organizzativa.**
- **le spese che fai per curare o eliminare difetti fisici o malformazioni che hai dalla nascita, per applicazioni di carattere estetico (per esempio: protesi), per cure infermieristiche in più rispetto a quelle ricevute nell'Istituto di cura dove sei ricoverato in seguito al sinistro, per cure fisioterapiche, termali, dimagranti;**
- **le spese che fai per cure intraprese in seguito alla manifestazione di una malattia prima dell'inizio del viaggio (a titolo di esempio: la medicazione di una ferita, l'acquisto di farmaci necessari per la cura dei sintomi o la guarigione...)**
- **le spese che fai per comprare o riparare occhiali, lenti a contatto;**
- **le spese che fai per comprare apparecchi ortopedici e/o protesici;**
- **le spese per cure dentarie non urgenti;**
- **le spese che fai per le visite di controllo in Italia dopo aver avuto una malattia iniziata durante il viaggio;**
- **tutte le spese che fai per i trasporti e/o i tuoi trasferimenti da e per il tuo alloggio durante il viaggio;**

- **le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche se spendi in contanti più di Euro 1.000,00;**
- **i viaggi effettuati contro parere medico o con lo scopo di andare a curare una patologia che si era manifestata prima della partenza.**

Sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- **il mancato rispetto delle ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo/dei paesi ospitanti o dei paesi di origine;**
- **le conseguenze dovute o riconducibili a quarantene o misure restrittive della libertà di movimento decise dalle autorità competenti che isolino il Comune/zone territoriali più estese in cui ti trovi durante il Viaggio.**

**Non sono assicurate le spese dovute o riconducibili/conseguenti a quarantena o ad altre misure restrittive della libertà di movimento, decise dalle competenti Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per Autorità locali qualsiasi autorità competente del Paese di origine o di qualsiasi Paese dove hai pianificato il tuo Viaggio o attraverso il quale stai transitando per raggiungere la tua destinazione.**

### **C) GRANZIA COVID PROTECTION (Opzionale)**

sono inoltre esclusi i sinistri dovuti a:

- a) **epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall' Organizzazione Mondiale della Sanità ad eccezione di Covid-19;**
- b) **conseguenze indirette dell'epidemia/pandemia da Covid 19;**
- c) **il mancato rispetto delle ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo/dei paesi ospitanti o dei paesi di origine;**

sono inoltre esclusi i seguenti casi:

- **il prolungamento volontario del viaggio da parte dell'assicurato per scelte personali;**
- **gli eventi per i quali deve intervenire direttamente il tour operator nel rispetto degli obblighi derivanti da quanto stabilito nel codice del turismo.**

- le conseguenze dovute o riconducibili a quarantene o misure restrittive della libertà di movimento decise dalle autorità competenti che isolino il Comune/zone territoriali più estese in cui ti trovi durante il Viaggio.

Non sono assicurate le spese dovute o riconducibili/conseguenti a quarantena o ad altre misure restrittive della libertà di movimento, decise dalle competenti Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per Autorità locali qualsiasi autorità competente del Paese di origine o di qualsiasi Paese dove hai pianificato il tuo Viaggio o attraverso il quale stai transitando per raggiungere la tua destinazione.

#### **D) GARANZIA BAGAGLIO (Opzionale)**

Per la garanzia **BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI** sono inoltre esclusi i sinistri:

- a) verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
- b) per furto del bagaglio a bordo del veicolo;
- c) provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- d) dovuti a dimenticanza, incuria o smarrimento da parte tua.

Inoltre, sia per la versione **BASE** che per la versione **TOP**, Redion non ti indennizza:

- Il denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
- i beni diversi da capi di abbigliamento che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
- gli accessori fissi e di servizio del veicolo che stai usando (compresa autoradio o riproduttore, estraibili).
- per la sola versione Base i telefoni cellulari, i lettori MP3, i personal computer, i tablets, i passeggini, le carrozzine e l'attrezzatura sportiva imbarcata ad hoc,

Per la garanzia "**SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO**" Redion non ti paga:

- a) il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della tua città di residenza;
- b) le spese che sostieni dopo il ricevimento del bagaglio.

## **E) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO (Opzionale)**

sono inoltre esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;**
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendio, salvo quanto previsto al precedente punto "Rischio volo" dell'art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" lettera E;**
- c) da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;**
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;**
- f) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;**
- g) da guerra, lotta armata o insurrezione anche in aree geografiche limitate, salvo quanto previsto al punto "Infortuni causati da guerra e insurrezione" dell'art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" lettera E;**

sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- a) di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;**
- b) dello sport del paracadutismo;**
- c) dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, alpinismo, free climbing, guidoslitta, bob, sci acrobatico, kite-surfing, salto dal trampolino con sci o idrosci, immersione con autorespiratore;**
- d) di sport che sono per te attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata;**
- e) di gare e/o competizioni anche podistiche a cui partecipi facendo attività estreme e atti di temerarietà.**
- f) tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, esplosivi,**

**accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.**

Per la garanzia **“SPESE DI RICERCA E SALVATAGGIO”** sono inoltre esclusi:

- g) gli infortuni che subisci durante la pratica di sport quali: alpinismo e/o sport in genere al di sopra dei 4.500 metri, speleologia;**
- h) tutti i casi in cui, a giudizio delle Autorità intervenute, tu fossi stato in grado di metterti in salvo da solo;**
- i) partecipazione a qualsiasi gara competizione, evento o prova di resistenza, anche a carattere ludico e ricreativo, che comporti privazione di sonno, vigilanza mentale, attività fisica per un periodo uguale o superiore alle 12 ore consecutive o che sia effettuata in condizioni estreme;**
- j) inosservanza cosciente di norme/segnaletica/segnalazioni ufficiali;**
- k) partecipazione a spedizioni, prove di tempo e/o tentativi di record o viaggi organizzati allo specifico scopo (anche non esclusivo) di esplorazione scientifica o militare;**
- l) malattia improvvisa, malattia cronica e preesistente.**

## **F) GARANZIA ASSISTENZA ON THE ROAD (Opzionale)**

sono inoltre esclusi i sinistri dovuti a:

- a) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- b) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- c) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.**

Inoltre, per le singole prestazioni valgono le seguenti esclusioni:

### **SOCCORSO STRADALE E DEPANNAGE**

sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;**
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;**
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).**

## **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

sono escluse dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

## **RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.



---

### **Ci sono limiti di copertura?**

---

#### **Art. 22 - EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA**

**Redion Italy Insurance S.p.A. non è tenuta a:**

- fornire la copertura assicurativa,
- pagare i sinistri

**se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da “SANZIONI INTERNAZIONALI”.**

---

Le “SANZIONI INTERNAZIONALI” sono misure restrittive, ossia limitazioni o divieti imposti delle disposizioni nazionali e/o internazionali. Sono applicabili a individui, gruppi o entità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le sanzioni internazionali possono essere adottate da ONU, Unione Europea, Stati Uniti d’America, Regno Unito, singole Nazioni.

---

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto in queste Condizioni di Assicurazione.

Verifica in ogni caso l’elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link:

<https://www.redion.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

**Se sei una “*United States Person*”** e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare a *Redion Italy Insurance S.p.A.* di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Redion Italy Insurance S.p.A. non può fornire la copertura assicurativa.

## **Art. 23 -      LIMITAZIONI DELLE GARANZIE**

### **•    LIMITAZIONI DI VIAGGIO**

**Non sei coperto se viaggi in un Paese, una regione o area geografica per la quale l’autorità governativa competente nel tuo Paese di residenza o nel Paese di destinazione o ospitante ha sconsigliato di recarsi o comunque di risiedere, anche temporaneamente.**

### **•    SOGGIORNO CONTINUATO ALL’ESTERO**

Puoi soggiornare all’estero al massimo per 60 giorni consecutivi nel corso di validità della presente Polizza. **Non sarai assicurato per i sinistri che ti accadono dopo i 60 giorni.**

### **•    LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE**

**Non puoi comprare questa polizza da Redion se:**

- **devi assicurare un viaggio già iniziato alla data di decorrenza della Polizza,**

- **vuoi prolungare il viaggio che hai già assicurato con un'altra polizza di Redion o altra Compagnia,**
- **vuoi aumentare i massimali e le garanzie previste in polizza,**

**Inoltre, non puoi acquistare la polizza indicando come destinazione un gruppo di paesi che non comprende tutti quelli che sono tappe del tuo viaggio. Per tappe si intendono anche quelle in cui soggiorni per brevi periodi purché non siano scali. Se non rispetti questi limiti la tua polizza non è valida.**

- **LIMITE CATASTROFALE**

**Se sei coinvolto in un atto di terrorismo che interessa anche altri assicurati di Redion, Redion per le garanzie**

- **1. Assistenza**
- **2. Spese mediche**
- **3. Infortuni in viaggio**

**complessivamente e per tutti i suoi assicurati coinvolti, garantisce un massimale di 10 milioni di Euro per Evento Catastrofale.**

**Se i massimali sopra indicati non sono sufficienti per pagare tutti gli assicurati coinvolti, Redion riduce i rimborsi/indennizzi/prestazioni di ogni singolo assicurato tenendo conto dei massimali indicati nelle loro polizze. Per gli assicurati con massimale illimitato, Redion riduce i rimborsi tenendo come massimale di riferimento 1 milione di Euro.**

**La somma complessiva dei costi non può superare il massimale previsto.**

## **A) GARANZIA ASSISTENZA ed F) GARANZIA ASSISTENZA ON THE ROAD**

- **LIMITAZIONE IN BASE ALL'ETA' (operante solo per le prestazioni sanitarie solo in caso di malattia e/o infortunio in viaggio)**

**Se hai più di 70 anni di età l'assicurazione non ti copre in caso di malattie croniche.**

- **LIMITI**

Le prestazioni di assistenza sono fornite **fino a tre volte per assicurato, per ciascun tipo** entro il **periodo di durata del viaggio**.

- **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

Redion **non dovrà risarcire i danni:**

- **causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,**
- **conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.**

Si precisa inoltre che **l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.**

- **LIMITI DI INTERVENTO**

Redion non ti fornisce le prestazioni di assistenza nei Paesi:

- **coinvolti in conflitti armati, dichiarati o di fatto;**
- **di cui è stata data pubblica notizia dello stato di belligeranza;**
- **indicati nel sito ufficiale <https://www.redion.it/paesi-in-stato-di-belligeranza>, con un grado di pericolosità molto alto (Very High);**
- **nei quali le autorità locali o internazionali impediscono l'intervento, anche in assenza di rischio bellico.**

## **B) GARANZIA SPESE MEDICHE**

- **LIMITAZIONE IN BASE ALL'ETA'**

Se hai più di 70 anni di età l'assicurazione non ti copre in caso di malattie croniche.

- **FRANCHIGIA**

Redion procederà alla liquidazione delle spese **applicando una franchigia di Euro 50,00.**

La Franchigia è applicata alle sole spese sostenute senza ricovero e senza presa a carico.

---

### **Esempio di franchigia:**

se la franchigia pattuita è pari a somma fissa di Euro 50,00:

- le spese inferiori a Euro 50,00 non verranno indennizzate/risarcite
- le spese superiori a Euro 50,00 verranno risarcite con la detrazione di Euro 50,00 (nei limiti dei massimali previsti).

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Visita specialistica | Euro 150,00 |
| Franchigia           | Euro 50,00  |
| Rimborso             | Euro 100,00 |

---

#### **D) GARANZIA BAGAGLIO (Opzionale)**

- **SCOPERTO**

Redion applica uno scoperto del 50% se:

- **ti rubano il veicolo in cui avevi messo il tuo bagaglio;**
- **ti rubano le cose che hai messo nella tenda. Devi però essere in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.**

#### **E) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO (Opzionale)**

- **LIMITI DI ETÀ'**

**Per la garanzia Infortuni questa polizza assicura persone con età non superiore a 70 anni.**

Se compi i 70 anni nel periodo di validità della polizza, ti consideriamo comunque assicurato fino alla data di scadenza.

**L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Redion, dà diritto alla Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.**

- **FRANCHIGIA ASSOLUTA SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE**

Il pagamento dell'indennità per **Invalità Permanente** verrà determinata applicando una **franchigia del 5%.**

**Redion non ti pagherà nessuna indennità se l'Invalità Permanente è di grado uguale o minore al 5% della Totale.**

Se l'invalidità permanente è di grado **superiore al 5% della totale**, ti verrà **pagato l'indennizzo solo per la parte eccedente**.

In caso di **invalidità permanente superiore al 20% della totale**, l'indennità verrà **pagata integralmente senza nessuna franchigia**.

---

**Esempio di franchigia:**

Se hai una Invalidità Permanente del 7% - la franchigia è del 5%, Redion paga un indennizzo pari al 2% sul massimale assicurato.

Se hai una Invalidità Permanente del 3% - la franchigia è del 5% Redion non paga alcun indennizzo.

Se hai una Invalidità Permanente del 5% - la franchigia è del 5% Redion non paga alcun indennizzo.

---

## SEZIONE III - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI REDION



### Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

#### Art. 24 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per denunciare il sinistro puoi:

- **accedere** al portale <https://sinistrionline.redion.it> seguendo le istruzioni;
- **accedere** alla sezione “denuncia il sinistro” dal sito <https://www.redion.it>;
- **scrivere** una raccomandata A/R a Redion - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la garanzia per la quale denunci il sinistro) - Via del Mulino n. 4 - 20057 Assago (MI);
- **inviare** un fax al numero 02- 58.47.70.19

**I tempi per la denuncia del sinistro sono indicati nelle singole garanzie**

La denuncia del sinistro deve contenere:

- nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- la causa della denuncia del sinistro;
- luogo in cui tu o le persone che hanno dato origine al sinistro siete reperibili.

**NEL DETTAGLIO PER CIASCUNA GARANZIA DEVI PROCEDERE COSÌ:**

#### **A) GARANZIA ASSISTENZA; F) ASSISTENZA CASA CON TE (Opzionale)**

In caso di sinistro, telefona **sempre e subito alla Struttura Organizzativa** ai numeri:

- **800 -111800 valido per telefonate dall'Italia**
- **+39. 02.58.28.68.28 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero**

Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e **comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.**

**Se non telefoni la Struttura Organizzativa, Redion può decidere di non fornirti le Prestazioni di assistenza. In questo caso si applica l'art. 1915 del Codice Civile.**

## **B) GARANZIA SPESE MEDICHE**

In caso di sinistro, telefona **sempre e subito alla Struttura Organizzativa ai numeri:**

- **800 -111800 valido per telefonate dall'Italia**
- **+39. 02.58.28.68.28 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero**

In accordo con la struttura organizzativa devi effettuare la denuncia **entro 60 giorni da quando c'è stato il sinistro** e inviare la seguente documentazione:

- autorizzazione al trattamento dei dati personali inserendo nella denuncia la seguente dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dall'assicurato: "autorizzo Redion Italy Insurance S.p.A. a trattare i miei dati personali, ivi compresi dati sensibili, per la valutazione della liquidazione del sinistro";
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
- per importi superiori ad Euro 1.000,00 documentazione comprovante l'avvenuto pagamento effettuato con bonifico bancario o carta di credito.

Nel caso di Indennizzo da ricovero per Covid-19, devi inviare la seguente documentazione:

- certificato di dimissioni dell'Ospedale in cui sei stato ricoverato per Covid-19 riportante la motivazione e la durata del ricovero.

## C) GARANZIA COVID PROTECTION (Opzionale)

Devi effettuare la denuncia **entro 60 giorni da quando c'è stato il sinistro** e inviare la documentazione che segue.

In caso di Prolungamento del soggiorno per Covid-19:

- documentazione comprovante la durata del prolungamento del tuo viaggio
- eventuali fatture ricevute di albergo/locazione comprovanti le maggiori spese sostenute per il prolungamento del tuo viaggio

In caso di Rimborso tampone positivo:

- documento di prenotazione del tampone riportante la data di effettuazione dello stesso;
- esito del tampone;
- ricevuta attestante la spesa sostenuta per effettuare il tampone.

## D) GARANZIA BAGAGLIO (Opzionale)

**SE HAI PROBLEMI COL BAGAGLIO RICORDATI:**

- in caso di furto/furto con scasso/rapina/scippo/smarrimento di **fare immediatamente una denuncia alle autorità competenti** del luogo dove si è verificato il sinistro e conservare una copia autentica per Redion;
- **di inviare un reclamo scritto** all'albergatore o vettore o altro responsabile del danno;
- in **caso di responsabilità del vettore**, di **sporgere denuncia secondo le procedure indicate dal vettore** stesso al momento del sinistro.

**È importante conservare tutti i documenti da presentare a Redion insieme alla denuncia del sinistro e leggere attentamente le modalità di denuncia del sinistro.**

Devi effettuare la denuncia **entro 60 giorni da quando c'è stato il sinistro** e inviare la seguente documentazione:

- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore o altro responsabile del danno;

- in caso di furto, furto con scasso, scippo e rapina copia della denuncia presentata alle Autorità del luogo in cui si è verificato il sinistro;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore;
- autorizzazione al trattamento dei dati ivi compresi dati sensibili.

Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso:

- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

Per la garanzia "SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO", dovrai inviare una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o della società vettore che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dell'avvenuta consegna.

## **D) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO (Opzionale)**

Devi effettuare la denuncia **entro 3 giorni da quando c'è stato il sinistro** e inviare la seguente documentazione:

- certificato medico redatto sul posto;
- certificati medici che documentino il decorso delle lesioni, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio.

Tu o, in caso di morte, i beneficiari, **dovete consentire a Redion le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari**, da eseguirsi in Italia.

---

**Per la gestione dei sinistri di tutte le garanzie:**

Redion ti può chiedere altri documenti necessari per valutare il sinistro. Sei obbligato a darglieli. Se non rispetti i tuoi obblighi in caso di sinistro, Redion può decidere di non rimborsarti. **Questo è stabilito dal Codice Civile all'art. 1915.**

**Art. 1915 Codice Civile italiano:** l'articolo spiega cosa succede all'assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto. L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'assicurato di una somma pari al danno che l'assicurato ha subito.

Se l'assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo.

Se l'assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

---

**Art. 25 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

- **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO (valida per tutte le garanzie ad eccezione dell'assistenza)**

Redion, dopo aver ricevuto da te la documentazione necessaria, dopo aver verificato l'operatività delle Garanzie e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce l'Indennizzo/rimborso che ti è dovuto e te lo comunica.

**Redion ti paga entro 20 giorni da questa comunicazione.**

In caso di morte prima che Redion ti abbia liquidato l'indennizzo/Diaria/rimborso, i tuoi eredi avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto all'indennizzo/Diaria/rimborso mediante consegna a Redion della documentazione richiesta all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro".

## **D) GARANZIA BAGAGLIO (Opzionale)**

- **CRITERI DI INDENNIZZABILITA'**

Nel caso sia un vettore/albergatore il responsabile dei danni al tuo bagaglio Redion ti paga, fino alla concorrenza del massimale previsto in Polizza, integrando la parte già rimborsata dal vettore/albergatore responsabile dell'evento.

In caso di **oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro**, il rimborso verrà effettuato **in base al valore di acquisto**, se comprovato dalla relativa documentazione.

In caso di **oggetti acquistati oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro** si terrà conto **del degrado d'uso degli stessi**.

In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.

**In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.**

## **D) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO (Opzionale)**

- **CRITERI DI INDENNIZZABILITA'**

Redion ti paga l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio tu non sei fisicamente integro e sano Redion ti indennizza soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio ti avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" punto "Invalidità Permanente" della Garanzia Infortuni in viaggio, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

- **RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (ART. 1916 DEL CODICE CIVILE)**

Redion rinuncia a chiedere a chi ti ha provocato l'infortunio, la somma che Redion ti ha pagato.

- **VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE**

In caso di disaccordo fra te e Redion, in merito all'indennizzabilità del sinistro, le Parti possono demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.**

**È comunque fatta salva la facoltà per te di rivolgerti all'Autorità Giudiziaria.**

## Come contattarci

### Come richiedere assistenza e il pagamento delle spese mediche?

Telefona ai seguenti numeri:

- **800 -111800** valido per telefonate dall'Italia
- **+39. 02.58.28.68.28** valido per telefonate dall'Italia e dall'estero

**Se non puoi telefonare, puoi:**

- **inviare** un **fax** al numero 02. 58477201,
- **inviare** un **telegramma** a Redion Italy Insurance S.p.A. - Via del Mulino n. 4 - 20057 Assago (MI)
- **contattare** Redion anche dal tuo smartphone cliccando sul link <http://eurabiz.it/DsLdTB> o inquadrando il QR code



La Struttura Organizzativa di Redion risponde 24 ore su 24. La Struttura Organizzativa è a tua disposizione, per aiutarti o indicarti cosa fare per risolvere il tuo problema o autorizzare eventuali spese.

**IMPORTANTE: non fare niente senza avere prima contattato la Struttura Organizzativa.**

**Devi comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:**

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della Polizza;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

**Redion Italy Insurance per poter erogare le Prestazioni/Garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei tuoi dati e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, in caso di trattamento di dati relativi alla salute, del tuo consenso. Pertanto, contattando o facendo contattare Redion Italy**

**Insurance, fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali relativi alla salute, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.**

**Per avere informazioni sulla Polizza puoi telefonare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 (festivi esclusi).**

# Cosa sono i dati personali e come vengono utilizzati da Redion Italy Insurance S.p.A.

## **Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali**

(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I Dati personali sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.



Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) e la normativa italiana proteggono i Dati personali per evitare utilizzi non corretti.

**Redion Italy Insurance SpA**, in qualità di Titolare del Trattamento, rispetta la normativa vigente e, anche per questo motivo, desidera informarti su come tratta i Tuoi Dati personali.



Nel testo, per brevità, Redion Italy Insurance SpA viene indicata anche come *Titolare del trattamento* o *Compagnia*.



Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al Responsabile della protezione dei dati presso Redion Italy Insurance SpA - Ufficio Protezione Dati – Via del Mulino n.4 20057 Assago (MI) o via mail a [ufficioprotezionedati.it@redion.com](mailto:ufficioprotezionedati.it@redion.com)

**Per quali finalità Redion Italy Insurance tratta i Tuoi Dati personali e cosa succede se Tu non li fornisci o non autorizzi a trattarli**

Redion Italy Insurance utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:



- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero, ad esempio, proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi gestendo i relativi pagamenti, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati, inclusi gli eventuali dati relativi alla tua posizione (geolocalizzazione) o quelli relativi allo stato di salute vengono trattati per adempimento contrattuale (articolo 6 comma 1 lettera b del GDPR). Per permettere alla Compagnia di trattare legittimamente i tuoi Dati relativi alla salute, dovrai prestare il Tuo consenso (ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera a) del GDPR). Nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze e in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati processi decisionali automatizzati ovvero processi in cui sistemi informatici, talvolta tramite intelligenza artificiale, prendono o supportano decisioni in modo automatico, rendendo più rapida la gestione delle attività. Per i processi decisionali automatizzati, puoi comunque sempre richiedere l'intervento di un operatore:
  - per l'acquisto delle polizze, contattando il **Servizio Clienti**;
  - per la gestione delle **Prestazioni** (ad esempio l'erogazione di auto in sostituzione), contattando la **Struttura Organizzativa**;
  - per le **Garanzie** ovvero per la valutazione dei sinistri, scrivendo alla **Liquidazione Sinistri**.

I recapiti delle differenti strutture sono indicati sul sito <https://www.redion.it> e all'interno della Polizza.

In relazione alla valutazione sinistri, ed in particolare quale supporto del processo decisionale, viene utilizzato un sistema di intelligenza artificiale. Tale sistema riconosce e classifica alcune tipologie di documenti ricorrenti (ad esempio certificato medico, cartella clinica, documentazione giudiziaria ove prevista) ed estrae le informazioni necessarie alla gestione (ad esempio dati identificativi, date, costi) e le confronta con i requisiti previsti dalle condizioni contrattuali. Il sistema è

basato su regole deterministiche costruite sulla base delle esigenze operative e delle condizioni contrattuali.

Ti informiamo che per tutti coloro che non sono parte del contratto assicurativo, ma i cui dati personali vengono trattati dalla Compagnia in adempimento al contratto stesso, viene richiesto all'Assicurato di farsi parte attiva per la messa a disposizione della presente informativa e l'acquisizione del relativo consenso nella formulazione riportata nelle condizioni di polizza. Il trattamento dei dati personali relativo a detti soggetti avviene su base giuridica consenso.

- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici, sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti, anche istruendo sistemi di intelligenza artificiale: i tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato consenso o relativi a condanne penali e reati vengono trattati per interesse legittimo della Compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, ad esempio: conservare i documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle Autorità, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), effettuare le verifiche antiriciclaggio o dovute in base alla normativa sulle sanzioni internazionali. I tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a condanne penali e reati, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentare.



Se Tu non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non fornisci consenso al trattamento dei dati relativi alla salute, Redion Italy Insurance non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Se presti il tuo consenso (articolo 6 comma 1 lettera a del GDPR), Redion Italy Insurance potrà trattare i tuoi Dati personali, diversi da quelli relativi allo stato di salute, a reati e a condanne penali, per le seguenti *finalità commerciali*:

- per l'invio di comunicazioni pubblicitarie e offerte personalizzate sui prodotti della Compagnia e per contattarti per conoscere i servizi di tuo interesse e valutare la tua esperienza quando hai utilizzato le Prestazioni assicurative, tramite posta o posta elettronica, telefono o messaggi sul cellulare. Il consenso viene richiesto ai fini della normativa a tutela dei dati personali e assicurativa.
- per comunicare i tuoi Dati personali a Redion Italy Services SpA che li tratta quale titolare del trattamento per inviarti comunicazioni pubblicitarie sui propri prodotti e per contattarti con le stesse finalità, tramite posta, posta elettronica, telefono o messaggi sul cellulare; l'informativa sul trattamento dei Dati da parte di Redion Italy Services SpA è disponibile sul sito <https://www.redion.it/Privacy-services>;
- svolgere attività di profilazione, mediante l'analisi dei prodotti e dei servizi che hai utilizzato, per individuare le tue esigenze e preferenze e migliorare l'offerta della Compagnia; questa attività è effettuata tramite processi decisionali automatizzati.

Per ricevere le PRESTAZIONI e le GARANZIE previste dalla polizza, non è necessario prestare il consenso per le *finalità commerciali*.



#### **Come Redion Italy Insurance utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica**

Redion Italy Insurance attraverso dipendenti, collaboratori ed anche soggetti esterni, utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altri soggetti (come,

ad esempio, dal contraente di polizza, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) con strumenti manuali, informatici o automatizzati. I soggetti esterni che intervengono nelle attività di trattamento e a cui vengono comunicati i dati rivestono il ruolo di responsabili del trattamento laddove compiano attività di trattamento per conto del Titolare oppure operano quali titolari laddove determinino finalità e modalità proprie: questi soggetti svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorritori stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli o di noleggio,

strutture sanitarie, medici, operatori sanitari, aziende di trasporto, società di liquidazione sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, Compagnie del Gruppo Generali ed altre Società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e l'Autorità Giudiziaria o di Vigilanza Assicurativa laddove ne faccia richiesta nonché legali in occasione di contenziosi.



Redion Italy Insurance, in particolare in processi legati alla gestione delle Prestazioni e Garanzie, dei sistemi informatici e a controlli di secondo livello in relazione alla lotta al crimine organizzato e al riciclaggio di denaro, tratta, direttamente e/o per tramite di propri fornitori, i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero, anche in paesi che si trovano al di fuori dell'Unione Europea. Il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avviene con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Redion Italy Insurance non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.



Per alcuni prodotti Redion Italy Insurance mette a disposizione anche il canale WhatsApp come modalità di comunicazione. L'utilizzo di WhatsApp è facoltativo ed è possibile solo dopo che hai espresso uno specifico consenso. Il canale è utilizzato esclusivamente per comunicare con Te durante l'assistenza o in occasione, sempre previo Tuo consenso, della liquidazione del sinistro. Per garantire un adeguato livello di protezione dei Tuoi Dati, Ti invitiamo a **non** trasmettere tramite WhatsApp dati relativi alla salute, dati finanziari, documenti di identità o altre informazioni sensibili. Il Titolare non richiede né tratta tali categorie di dati direttamente tramite WhatsApp, **ma ti fornisce link ad ambienti informatici sicuri a cui Ti invitiamo a fare esclusivo riferimento.**

**Per quanto tempo Redion Italy Insurance conserva i Tuoi Dati personali**



Redion Italy Insurance conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati:

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative. Si precisa che le attività di cancellazione hanno luogo nel corso dell'undicesimo anno solare successivo all'ultima registrazione.
- I Dati personali comuni trattati per finalità commerciali vengono conservati per 24 mesi, per finalità di profilazione per 12 mesi.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. Si precisa che le attività di cancellazione hanno luogo nel corso dell'undicesimo anno solare successivo alla ultima registrazione.
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Ricordiamo che:

- È Tua facoltà caricare i tuoi Dati personali (e qualora tu abbia acquistato la versione multiprofilo, potrai caricare anche i dati relativi ai minori su cui eserciti potestà genitoriale creando i rispettivi profili), anche sanitari, all'interno della Tua cartella medica e renderli visibili in caso di attivazione del consulto medico selezionando l'opzione nella sezione dati medici di base. In tal caso i Tuoi Dati, ivi inclusi dati sanitari, se da Te caricati, saranno visibili al medico e a Redion Italy Insurance. È inoltre Tua facoltà condividere tali dati rendendoli visibili a soggetti di Tua scelta tramite la funzione Passaporto Sanitario

- Alla scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo, avrai la possibilità per ulteriori novanta giorni, accedendo alla Tua area riservata, di scaricare i Dati inseriti. Decorso tale termine, i Dati personali caricati sulla Tua cartella medica, verranno cancellati.

### Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti:



- **Accesso:** potrai richiedere di accedere ai Tuoi dati personali per sapere, ad esempio, quali dati il Titolare sta trattando.
- **Rettifica:** potrai richiedere di correggere i Tuoi dati personali che risultino imprecisi o incompleti.
- **Cancellazione:** potrai richiedere di cancellare i Tuoi dati personali al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
  - I dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  - È stato revocato il consenso al trattamento dei dati personali e non sussistono altri presupposti che legittimino il trattamento;
  - Ti sei opposto al trattamento in forma automatizzata dei dati personali e non sussistono altri presupposti che legittimino il trattamento;
  - I dati personali sono stati trattati in maniera illegittima;
  - I dati personali devono essere cancellati in conformità ad un obbligo di legge dell'Unione Europea o italiano a cui il Titolare è soggetto;
  - I dati personali sono stati raccolti in relazione all'offerta di servizi di società dell'informazione.
- **Limitazione:** potrai richiedere di limitare il trattamento dei Tuoi dati personali alla sola conservazione, al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
  - Hai contestato l'esattezza dei dati personali e chiedi di limitare il trattamento per il periodo necessario a consentire di verificare la correttezza dei Tuoi dati personali;
  - Il trattamento è illegittimo e, anziché cancellare i dati personali, richiedi di limitare il trattamento dei Tuoi dati personali

- Il Titolare non ha più la necessità di trattare i Tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, ma tali dati personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria;
- Ti sei opposto al trattamento dei Tuoi dati personali e richiedi di limitare il trattamento per il periodo in cui il Titolare verifica che non sussistono interessi prevalenti al trattamento dei Tuoi dati personali.
- **Portabilità:** potrai richiedere di trasferire ad altre società o organizzazioni i dati personali che hai fornito e/o di ricevere i Tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
- **Opposizione al trattamento dei Tuoi dati personali:** qualora il trattamento dei Tuoi dati personali si basi sul legittimo interesse del Titolare, hai il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali e di chiederne la cessazione, salvo che non sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento ai sensi dell'articolo 21 del GDPR.
- **Revoca del consenso:** qualora il trattamento dei Tuoi dati personali si basi sul Tuo consenso, potrai in ogni momento revocarlo, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca.

I diritti sono esercitabili anche nei confronti di Redion Italy Services se Tu hai fornito il consenso al trattamento per finalità di promozione commerciale dei prodotti di Redion Italy Services.

Tu hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

### Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali



- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Redion Italy Insurance o da Redion Italy Services (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Redion Italy Insurance o Redion Italy Services;

- per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del Titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto;
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul Tuo consenso, per revocare il consenso prestato in qualunque momento fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato con il Tuo consenso prima della revoca;

puoi scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Redion Italy Insurance SpA - Via del Mulino 4 - 20057 Assago (MI),  
anche via mail: [ufficioprotezionedati.it@redion.com](mailto:ufficioprotezionedati.it@redion.com)

### **Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa**

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Redion Italy Insurance SpA o Redion Italy Services SpA potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet <https://www.redion.it> dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Redion Italy Insurance SpA e Redion Italy Services SpA

### **Da sapere**



In caso di utilizzo della funzione di identificazione tramite strumento biometrico per accedere all'area riservata del portale My Clinic nessun dato biometrico verrà trattato da Redion Italy Insurance.

## Glossario

**Arbitrato:** istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

**Assicurato:** la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Per l'assicurazione "Assistenza ai familiari a casa in Italia", per Assicurato s'intende, il familiare convivente come risultante da certificato di stato di famiglia o il genitore, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, della persona assicurata con la presente Polizza.

Per l'assicurazione "Assistenza on the Road" per Assicurato s'intende, il conducente autorizzato alla guida del veicolo, la cui targa/telaio è indicata/o sul Modulo di Polizza.

**Atto di terrorismo/terrorismo:** ogni atto o minaccia di violenza verso un gruppo di persone per motivi politici, religiosi, di razza, ideologici e simili che diffonde paura, terrore, insicurezza nella popolazione o in parte di essa e vuole influenzare un governo o istituzioni, obbligandoli a decisioni che non accetterebbero normalmente.

**Non sono terrorismo i disordini interni, manifestazioni pubbliche, sommosse o rivolte che causano:**

- violenze contro persone o cose,
- danni per furto/rapina.

**Avaria:** è il danno del bagaglio durante la navigazione o il volo.

**Bagaglio:** Il bagaglio è:

- la valigia, la borsa e lo zaino che porti in viaggio con te

e quello che contengono, ossia:

- i vestiti
- gli oggetti per l'igiene personale
- articoli sportivi

- materiale fotocineottico ed elettronico (macchine fotografiche compatte o reflex e altro)
- oggetti personali

sono considerati come parte del bagaglio anche gli abiti che indossi.

**Beneficiario:** i tuoi eredi o le altre persone da te designate, ai quali Redion deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.

**Certificato di stato di famiglia:** documento che contiene e certifica le informazioni riguardanti il nucleo familiare di appartenenza di una persona, elenca tutti i componenti della famiglia e ne specifica le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza). Il certificato riporta la composizione della famiglia anagrafica, cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune.

**Conseguenza indiretta:** qualsiasi situazione non attribuibile ad esito positivo al Covid-19 che colpisca te e/o i tuoi familiari/compagno di viaggio in viaggio con te.

**Contraente:** la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, o la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che acquista e firma il Modulo di Polizza in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, per sé o per altre persone.

**Delitto colposo:** colposo o contro l'intenzione, il Reato posto in essere senza volontà o intenzione di causare l'evento lesivo e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

**Delitto doloso:** doloso o secondo l'intenzione, il Reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**Evento catastrofale:** il sinistro che coinvolge più persone/enti contemporaneamente e assicurati per i medesimi rischi. Per gli atti di terrorismo l'evento deve essere accaduto

nell'arco delle 168 ore. Per le epidemie/pandemie viene considerato unico evento quello che coinvolge più persone in diversi territori/continenti.

**Familiare:** fratello/sorella, figlio/figlia, marito/moglie o convivente non sposato, partner dell'unione civile, genitore delle persone in viaggio riportate sul Modulo di Polizza.

**Franchigia:** è la somma che rimane a carico tuo al momento della liquidazione del sinistro.

**Furto:** chiunque si impossessa delle tue cose sottraendotele, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

**Guasto:** il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da renderti impossibile il suo utilizzo in condizioni normali.

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo:** la somma che Redion ti paga in caso di sinistro.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provochino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**Invalidità permanente:** È la perdita che hai per sempre, di svolgere un qualsiasi lavoro, qualunque sia la tua professione. Può essere totale oppure può colpirti solo in parte. Deve essere causata da infortunio.

**Istituto di Cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera.

**Non sono considerati Istituti di cura, gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

**Itinere:** lo spostamento per la destinazione del Viaggio ad oltre 50 km dalla residenza ed entro il periodo di decorrenza e durata della polizza.

**Ivass:** Istituto di Vigilanza per le assicurazioni.

**Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Malattia cronica:** la malattia che sia preesistente alla data di inizio del singolo viaggio assicurato e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

**Malattia improvvisa:** malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione seppure improvvisa di una patologia nota all'Assicurato e insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

**Malattia preesistente:** malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza del viaggio assicurato.

**Massimale/Somma Assicurata:** la somma massima pagata da Redion in caso di sinistro.

**Modulo di Polizza:** il documento che firmano il Contraente e Redion con tutti i dati di Redion, del Contraente, dell'Assicurato e il riepilogo di quello che hai acquistato. Il Modulo di Polizza fa parte della Polizza stessa.

**Natante:** Unità da diporto a remi, a vela o a motore di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri e che quindi non necessita di iscrizione al registro navale italiano.

**Pericolo di vita:** quando previa valutazione da parte dei medici di Redion, in contatto con i medici curanti del paziente, la situazione clinica e diagnostica possa far prevedere, con buona attendibilità, l'evento morte.

**Polizza:** il contratto assicurativo tra Redion e il Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nel contratto stesso. La Polizza è composta:

- dalle Condizioni di Assicurazione, che contengono le norme che regolano, la Polizza in generale, la descrizione delle Garanzie, le esclusioni e le limitazioni delle Garanzie, gli obblighi dell'Assicurato e di Redion;
- dall'informativa sul Trattamento dei dati per finalità assicurative e commerciali;
- dal presente glossario.

**Premio:** la somma che paga il Contraente a Redion per l'acquisto della polizza.

**Prescrizione:** Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

**Prestazione:** (fatta eccezione per la copertura Tutela Legale) l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve esserti fornito nel momento del bisogno, da parte di Redion tramite la Struttura Organizzativa.

**Preziosi:** gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

**Rapina:** È un reato penale. La rapina è il furto di qualcosa utilizzando violenza o minaccia alla persona che lo tiene in quel momento (art. 628 del c.p.)

**Redion:** La società di assicurazione, cioè Redion Italy Insurance S.p.A. in Via del Mulino n. 4 - 20057 Assago (MI), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 100.108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**Reato:** violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "Delitto colposo" e "Delitto doloso").

**Residenza:** il luogo in cui abiti come risulta da certificato anagrafico.

**Retta di degenza:** trattamento alberghiero e assistenza medico – infermieristica che vengono forniti di base dalla struttura.

**Ricovero:** la permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte.

**Risarcimento:** la somma corrisposta da Redion al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scippo:** il reato, previsto agli art. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Scoperto:** la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a tuo carico, con un minimo ed un massimo espressi in valore assoluto.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa.

**Spese mediche /farmaceutiche/ospedaliere:** sono da intendersi le spese di intervento chirurgico (onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista, diritti di sala operatoria e materiale di intervento) e le spese sanitarie (rette di degenza, consulenze medico specialistiche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici).

**Struttura Organizzativa:** la struttura di Redion Italy Insurance S.p.A. - Via del Mulino n. 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

**United States Person:** si intendono:

- i cittadini statunitensi e residenti permanenti, indipendentemente da dove si trovino,
- tutte le persone e le società all'interno degli Stati Uniti d'America,
- tutte le società incorporate negli Stati Uniti d'America e le loro filiali ovunque si trovino;

che devono agire in piena conformità con le sanzioni finanziarie degli Stati Uniti d'America. Si precisa che anche le subsidiaries estere possedute o controllate da società statunitensi e gli stranieri in possesso di beni di origine statunitensi in alcuni casi devono rispettare le sanzioni degli Stati Uniti d'America.

**Valori:** denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

**Veicolo:** ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate con targa italiana **per veicoli con non più di 15 anni dalla data di prima immatricolazione, che non siano adibiti a noleggio e trasporto pubblico, ed in particolare:**

- **autovettura**
- **rimorchi** (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- **autocaravan e camper** che richiedano per conduzione la patente B;
- **motociclo.**

Si considera veicolo anche la **bicicletta** con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

**Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tandem, i monopattini.**

**Viaggio:** il tuo spostamento per motivi turistici o di studio o per lo svolgimento di attività professionali non pericolose.

In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza situata in Italia (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) a quella di arrivo al rientro, situata sempre in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo della tua residenza in Italia.

**Vendita a distanza:** l'acquisto della Polizza che il cliente effettua tramite strumenti come telefono, internet o e-mail senza la presenza fisica del venditore al momento dell'acquisto.

PREVENTIVO N.

FAC-SIMILE

## Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI – VIAGGI EUROPA

Estensione territoriale:

| INTESTATARIO DI POLIZZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                            |                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Cognome e Nome/Ragione Sociale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
| Indirizzo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Città:                                                                                                     |                | Cap:                  |
| Data di nascita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | Comune di nascita:                                                                                         | Prov:          | Codice fiscale/P.IVA: |
| DATI DI PREVENTIVO /INTERMEDIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                            |                |                       |
| DECORRENZA ore 24 del:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCADENZA ore 24 del:       | DURATA anni: mesi: giorni:                                                                                 | FRAZIONAMENTO: | TACITO RINNOVO:       |
| RATA SUCCESSIVA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | POL. SOSTITUITA N°:        | COD. CONV.:                                                                                                | CONVENZIONE:   |                       |
| NODO DI GESTIONE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | DENOMINAZIONE:                                                                                             |                |                       |
| DOCUMENTO NON CONTRATTUALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                            |                |                       |
| ELENCO ASSICURATI (VEDI ALLEGATO 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                            |                |                       |
| GARANZIE/SOMME ASSICURATE/MASSIMALI/PREMIO PER GARANZIA (Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                            |                |                       |
| Garanzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Somme assicurate/massimali | Premio imponibile                                                                                          | Imposte        | Premio Lordo          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            | PREMIO TOTALE  |                       |
| BENEFICIARI (in caso di garanzia infortuni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | <input type="checkbox"/> Eredi legittimi e/o testamentari <input type="checkbox"/> Altri (nome e cognome): |                |                       |
| PREMIO (Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                            |                |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Premio imponibile          | Imposte                                                                                                    | Premio Lordo   |                       |
| Premio alla firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                            |                |                       |
| Rate Successive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                                                                            |                |                       |
| <p>L'Intestatario di Polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Set informativo, comprensivo di Condizioni di Assicurazione Mod. 22146 nonché l'Informativa sul trattamento dei dati. Si impegna a farli conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza degli stessi.</p> <p>_____</p> <p>Firma</p> <p>Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute per le finalità assicurative da parte di Redion Italy Insurance e dei soggetti indicati nell'informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della polizza, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati. Inoltre, per le finalità commerciali:</p> <p><input type="checkbox"/> do il consenso <input type="checkbox"/> non do il consenso</p> <p>al trattamento dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente anche per tramite di telefono, sms, e-mail</p> <p><input type="checkbox"/> do il consenso <input type="checkbox"/> non do il consenso</p> <p>alla comunicazione dei miei Dati a Redion Italy Services e al trattamento da parte di Redion Italy Services dei miei Dati per finalità di marketing e promozionali e di rilevazione del grado di soddisfazione del cliente anche per tramite di telefono, sms, e-mail</p> <p><input type="checkbox"/> do il consenso <input type="checkbox"/> non do il consenso</p> <p>al trattamento dei miei Dati personali per eseguire le attività di profilazione.</p> <p>(*le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Redion in Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a <a href="mailto:ufficioprotezionedati.it@redion.com">ufficioprotezionedati.it@redion.com</a> o collegandoti alla Tua area riservata sul sito <a href="https://www.redion.it">https://www.redion.it</a>)</p> <p>_____</p> <p>Firma</p> <p>AVVERTENZA</p> <p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.</p> |                            |                                                                                                            |                |                       |
| Redion Italy Insurance S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                            |                |                       |
| Data emissione preventivo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Validità preventivo:                                                                                       |                |                       |

**PREVENTIVO N.****FAC-SIMILE****Preventivo di Polizza Assicurativa – DANNI – VIAGGI EUROPA***Estensione territoriale:***ALLEGATO 1**

|   | <b>ASSICURATI</b>     |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
|   | <b>COGNOME E NOME</b> | <b>DATA DI NASCITA</b> |
| 1 |                       |                        |
| 2 |                       |                        |
| 3 |                       |                        |
| 4 |                       |                        |
| 5 |                       |                        |
| 6 |                       |                        |
| 7 |                       |                        |
| 8 |                       |                        |
| 9 |                       |                        |

|   | <b>ASSISTENZA “ON THE ROAD”</b> |                |                              |
|---|---------------------------------|----------------|------------------------------|
|   | <b>BICICLETTE</b>               | <b>VEICOLI</b> |                              |
|   | <b>TELAIO</b>                   | <b>TARGA</b>   | <b>DATA IMMATRICOLAZIONE</b> |
| 1 |                                 |                |                              |
| 2 |                                 |                |                              |
| 3 |                                 |                |                              |
| 4 |                                 |                |                              |
| 5 |                                 |                |                              |
| 6 |                                 |                |                              |
| 7 |                                 |                |                              |
| 8 |                                 |                |                              |
| 9 |                                 |                |                              |

**Redion Italy Insurance S.p.A.**